

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBARELLO: Pensioni di previdenza sociale come da convenzione italo-tedesca. (204).	329	CERAVOLO DOMENICO: Istituzione scuola media statale in Bovalino Marina (Reggio Calabria). (1426) 337
AMENDOLA PIETRO: Movimento emigratorio nel salernitano. (964)	329	CIANCA: Fermo di Gallo Carmine in Roma. (1492) 337
ANDÒ: Operato sindaco di Castiglione di Sicilia (Catania). (1447)	330	COLITTO: Affidamento « centri di lettura » e « corsi d'aggiornamento » a maestri disoccupati. (714) 338
ANFUSO: Sulla legittimità dell'attuale conservatore dell'archivio storico della « Biennale » di Venezia. (35)	330	COLITTO: Sostituzione commissario per amministrazione beni civici in Cerasuolo di Filignano (Campobasso). (1149) 338
ANGELINI GIUSEPPE: Potenziamento ferrovia Rimini-Novafeltria. (1603)	330	COLITTO: Sussidio all'asilo di Forlì del Sannio (Campobasso). (1211) 338
ANGELINO: Statizzazione scuola media di Canelli (Asti). (1665)	331	COLITTO: Sussidio all'asilo di Roccasicura (Campobasso). (1212) 338
ARENELLA: Trattamento operai della G. I. M. F. A. di Torre Annunziata (Napoli). (413)	331	COLITTO: Conglobamento emolumenti del personale ex G. I. M. F. A. di Trieste. (1282)
BACCELLI: Riconoscimento anzianità degli insegnanti supplenti. (658)	331	COLITTO: Sospensione pagamento danni di guerra a profughi giuliani e dalmati in Roma. (1610) 340
BALLARDINI: Posizione giuridica dell'azienda tabacchi di Rovereto (Trento). (1368) . .	332	CRUCIANI: Indennità ai commissari d'esame nelle scuole medie. (781) 340
BERLINGUER: Aumento compenso agli operai dei cantieri di lavoro (1002)	332	CRUCIANI: Riliquidazione pensione di Ciprini Orlando. (1237) 340
BIANCO: Rinnovo consiglio comunale di Matera. (944)	333	CRUCIANI: Provvidenze per produttori grano di Rieti, Terni, Perugia. (1362) 341
BIGI: Ritardo esame ricorsi per pensioni di guerra. (166)	333	CRUCIANI: Definizione pensione di Evangelista Evangelina Terza. (1616) 341
BIMA: Pensione alle vedove di vigili del fuoco a servizio discontinuo. (1432)	333	DANTE: Sul mancato pagamento degli assegni alla professoressa Bologna Piccini Ines di Roma. (458) 341
BORELLINI GINA: Assegno di incollocamento ai perseguitati politici. (1216)	334	DE CAPUA: Complesso industriale della « Sicedison » nel porto di Manfredonia (Foggia). (1117) 342
BRODOLINI: Istituzione di un istituto tecnico industriale in San Severino Marche (Macerata). (191)	335	DE CAPUA: Completamento strada San Giovanni Rotondo-Cagnano Varano (Foggia). (1118) 342
CAMANGI: Cause di ineleggibilità a consigliere comunale. (1595)	335	DEGLI OCCHI: Incendi in depositi di pellicole cinematografiche a Roma e a Milano. (1201) 343
CAPRARA: Gestione fondi E. C. A. a Lettere (Napoli). (1041)	335	DE GRADA: Istituzione di una scuola media statale in Abbiategrosso (Milano). (1300)
CAPRARA: Inchiesta nello stabilimento Colussi di Castelnuovo (Napoli). (1198) .	335	DE LAURO MATERA ANNA: Sistemazione dipendenti comunali di San Marco in Lamis (Foggia). (1123) 343
CAVALIERE: Riordinamento e moralizzazione del campionato di calcio. (37)	336	DE MICHELI VITTURI: Indennità ai commissari d'esame nelle scuole medie. (339) . 344
CAVALIERE: Rinnovo consiglio comunale di Bisceglie (Bari). (821)	336	
CERAVOLO DOMENICO: Sul denegato trasferimento a Bologna dell'insegnante Raisi Emilia. (970)	336	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

	PAG.		PAG.
DE MICHELI VITTURI: Risarcimento danni di guerra di Griparich Aldemira. (1381)	344	MATTARELLI: Emissione francobolli commemorativi del centenario dei francobolli delle Romagne. (1250)	352
DE MICHELI VITTURI: Risarcimento danni di guerra di Mattiussi Giovanna. (1382)	345	MAZZONI: Regolamento di esecuzione della legge sul lavoro domestico. (710)	352
DE MICHELI VITTURI: Ricorso per danni di guerra di Bastianutti Cesare e Giuseppe. (1436)	345	MISEFARI: Sistemazione strada in provincia di Reggio Calabria. (478)	352
DE MICHELI VITTURI: Risarcimento danni di guerra agli eredi di Raimondo Bay. (1472)	345	MOGLIACCI: Sulla gestione straordinaria dell'ospedale « V. Emanuele » di Castelvetrano (Trapani). (1086)	353
FODERARO: Abilitazione all'insegnamento medio per i fuori ruolo. (598)	345	MOSCATELLI: Sul diniego di licenza a Pironi Clotilde (Novara) per spaccio di bevande super-alcoliche. (1365)	354
FRANCO RAFFAELE: Riacquisto cittadinanza italiana di Kozlin Stanislao. (1493)	346	MUSOTTO: Riunioni cattoliche e evangeliche in Belmonte Mezzagno (Palermo). (1444)	354
FRANCO RAFFAELE: Applicazione in provincia di Gorizia della legge sul collocamento degli invalidi di guerra. (1496)	346	NAPOLITANO GIORGIO: Sul servizio trasporto poveri al cimitero di Aversa. (1331)	355
GAGLIARDI: Disciplina trasferimenti e nomine dei direttori didattici. (838)	346	PEDINI: Accesso diplomati istituti tecnici a talune facoltà universitarie. (703)	355
GASPARI: Definizione pensione di Gentile Antonio. (1626)	347	PEZZINO: Sulla disaffissione in Paternò (Catania) di un manifesto della camera del lavoro. (1285)	356
GOMEZ D'AYALA: Situazione amministrativa nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli). (420, già orale)	347	POLANO: Elezioni amministrative in Ardara (Sassari). (1354)	356
GRASSO NICOLOSI ANNA: Graduatorie del ruolo per insegnanti soprannumerari. (457)	347	RAVAGNAN: Colonia montana nell'istituto Pineta di Rojo (L'Aquila). (674)	357
GRASSO NICOLOSI ANNA: Istituzione di una scuola tecnica agraria in Petralia Soprana. (772)	348	ROBERTI: Trattamento giuridico-economico del personale straordinario dell'I. N. A. (811)	357
GRASSO NICOLOSI ANNA: Riapertura trasferimenti insegnanti comunali triestini, (853)	348	ROMEO: Istituzione di una scuola di avviamento agrario in Ciccirello di Castellaneta (Taranto). (1159)	357
GRASSO NICOLOSI ANNA: Provvidenze per «allevatrici» di caduti in guerra. (871)	348	RUSSO SALVATORE: Indennità per funzione docente agli insegnanti nelle scuole carcerarie e popolari. (583)	358
GRASSO NICOLOSI ANNA: Riconoscimento statale del magistero presso l'università di Palermo. (1566)	349	SAMMARTINO: Sistemazione idraulico-forestale del Rio Bottone e Callora. (815)	358
GRILLI ANTONIO: Trattenimento in servizio nel 1958-59 degli ispettori scolastici di 65 anni. (898)	349	SCALIA: Espletamento ricorsi per pensioni di guerra. (750)	358
GRILLI ANTONIO: Statizzazione istituto magistrale di Senigallia (Ancona). (1441)	350	SCALIA: Rapporti tra l'intendenza finanza di Napoli e la società O. C. I. (760)	359
GUADALUPI: Indennità disoccupazione a Marraffa Vincenzo. (965)	350	SCHIANO: Denunce contro apologia del fascismo a Predappio (Forlì). (1202)	360
JACOMETTI: Sulla adozione in scuole italiane del testo « Storia per i licei e gli istituti magistrali » di Soranzo-Tarantella. (899)	350	SPADAZZI: Sistemazione scalo ferroviario di Acquafredda (Brescia). (1019)	360
LAPENNA: Stabilizzazione professori non di ruolo. (597)	351	SPALLONE: Vertenze tra datori di lavoro e lavoratori dei caffè di Pescara. (1013)	360
LATTANZIO: Riordinamento e moralizzazione del campionato di calcio. (56)	351	TREBBI: Sulla chiusura dell'esercizio pubblico di Bonvicini Vasco in Savignano sul Panaro. (1213)	361
MAGLIETTA: Sulla sistemazione degli uffici comunali nella scuola di Sant'Antonio Abate (Napoli). (354)	351	TROISI: Licenziamenti alla S. T. A. N. I. C. di Bari. (369)	361
MAGLIETTA: Mancato pagamento stipendio agli impiegati comunali di Sant'Antonio Abate (Napoli). (1273)	352	VESTRI: Indennità di mora per ritardati versamenti delle rate dell'imposta di fabbricazione. (688)	362
		VIDALI: Prezzo del pane a Trieste. (405)	363
		VIVIANI LUCIANA: Sulla notizia di una richiesta di contributo ministeriale per pellegrinaggio a Lourdes di maestri. (783)	363

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

ALBARELLO E BERTOLDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nel disbrigo delle pratiche di pensione di cui alla convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania (accordo del 5 maggio 1953, in esecuzione dal 1956).

In particolare chiedono che sia diminuito il tempo di permanenza a Roma delle pratiche. Infatti passano due anni prima che la sede centrale dell'I.N.P.S. trasmetta gli incarti alle sedi provinciali per la compilazione del prescritto modulo bilingue.

In provincia di Verona, ad esempio, solo il 2 o 3 per cento delle pratiche sono state definite, la quasi totalità purtroppo negativamente. (204).

RISPOSTA. — Con circolare della direzione generale dell'I.N.P.S. n. 900/Pres. del 26 settembre 1956 la trattazione delle pratiche oggetto della interrogazione è stata affidata alle sedi provinciali dell'istituto, le quali contemporaneamente sono state dotate di moduli bilingui previsti dalla convenzione italo-tedesca.

Le domande di prestazioni, pertanto, sono ora esaminate e definite direttamente dalle sedi in collaborazione con gli istituti di assicurazione tedeschi.

Per effetto della detta determinazione, il disbrigo delle pratiche in questione sarà notevolmente accelerato; è, comunque, da tener presente che gli accertamenti delle posizioni assicurative presso i competenti istituti germanici richiedono necessariamente del tempo sia a causa dei danneggiamenti subiti dagli

archivi per eventi bellici, sia per la frequente imprecisione delle notizie fornite agli interessati.

Per quanto riguarda, in particolare, la lamentata situazione della sede I.N.P.S. di Verona, comunico che dai disposti accertamenti è risultato che si è provveduto alla definizione di oltre il 40 per cento delle domande presentate, mentre per la maggior parte delle altre si è in attesa dei prescritti adempimenti da parte degli istituti tedeschi.

Il Ministro: VIGORELLI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale è stato, nel quinquennio 1953-1958, il movimento migratorio, per ragioni di lavoro, della provincia di Salerno.

L'interrogante chiede che venga specificato, anno per anno, il numero degli emigranti permanenti e di quelli stagionali. (964).

RISPOSTA. — Comunico all'interrogante i richiesti dati sul movimento emigratorio interessante la provincia di Salerno. Allego alla presente lettera un prospetto contenente i detti elementi, avvertendo che questi riguardano l'emigrazione cosiddetta « assistita », la quale ha luogo attraverso i dipendenti centri di emigrazione.

Il numero di coloro che, invece, emigrano individualmente, senza essere assistiti dal Ministero, può calcolarsi in circa 2 mila persone (media annua), la metà delle quali è rappresentata da familiari dei lavoratori emigrati.

Il Ministro: VIGORELLI.

EMIGRAZIONE DI LAVORATORI E FAMILIARI ORGANIZZATA ED ASSISTITA
DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DAL 1953 AL 1° TRIMESTRE 1958 CON DESTINAZIONE EUROPEA E OLTREMARE.

A N N O	Emigrazione permanente		Stagionale	TOTALE	Emigrati complessivamente dalla Campania	Percentuale di emigrati dalla provincia di Salerno
	lavoratori	familiari	lavoratori	lavoratori e familiari		
1953	177	1.181	—	1.358	5.588	24%
1954	736	2.119	4	2.859	10.397	27%
1955	383	2.116	38	2.537	9.003	28%
1956	530	1.666	116	2.312	9.988	23%
1957	961	1.671	117	2.749	11.083	25%
1958 (1° semestre) . . .	579	529	21	1.129	4.593	24%
Totale	3.366	9.282	296	12.944	50.652	24%

ANDO'. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali determinazioni intenda prendere dinanzi agli arbitri e illegalità del sindaco di Castiglione di Sicilia (Catania), che si è opposto, con atti di violenza, a che i consiglieri di minoranza prendessero visione degli atti amministrativi del comune. (1447).

RISPOSTA. — La competenza in materia di vigilanza e tutela sugli enti locali della regione siciliana è demandata agli appositi organi regionali, i quali, a quanto risulta a questo Ministero, sono già stati investiti della questione di cui è cenno nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

ANFUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponda a verità che (come ha segnalato il settimanale veneziano *Minosse* del 15 marzo 1958) il signor Umbro Apollonio detenga il posto di conservatore dell'Archivio storico dell'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » senza possedere i titoli di studio richiesti dal regolamento organico per gli impiegati e i salariati di quell'ente, e cioè la laurea in giurisprudenza o titolo equipollente oppure laurea in lettere.

Si desidera conoscere ancora quale titolo di studio abbia conseguito l'Apollonio presso le scuole statali, indicando in quale scuola o in quale data. (35).

RISPOSTA. — Si deve anzitutto rilevare che il regio decreto legge 21 luglio 1938, n. 1517, concernente il « nuovo ordinamento dell'esposizione internazionale d'arte di Venezia », rinviava ad uno speciale regolamento — da emanarsi nella forma del decreto legge — la determinazione delle norme relative alla organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente, nonché allo stato giuridico ed economico del personale.

Ora, un testo relativo alla nuova organizzazione dell'ente e al personale fu compilato a cura del consiglio di amministrazione fin dal 1939 — ed è quello cui evidentemente si riferisce l'interrogante — ma il regolamento non è mai stato emanato.

Ne consegue che, allo stato attuale, la materia relativa in particolare ai titoli di studio richiesti, per l'assunzione del personale da parte dell'ente, non è regolata da disposizioni tassative.

D'altra parte, il testo compilato dalla « Biennale » prevedeva (articolo 65) che, per la prima attuazione del regolamento e non

oltre un anno dalla sua entrata in vigore, il personale di ruolo in servizio venisse inquadrato nei posti previsti dalle tabelle annesse al regolamento stesso, previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione, prescindendo dal possesso dei requisiti dell'età e dal titolo di studio, e che, in via del tutto eccezionale (articolo 66) e per comprovate esigenze di servizio — sempre previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione — il personale poteva essere inquadrato in un grado superiore a quello in atto ricoperto, purché avesse disimpegnato lodevolmente attribuzioni di importanza e natura analoghe a quelle del nuovo grado per un periodo di almeno tre anni.

In relazione poi alla richiesta di cui all'ultima parte della interrogazione, si fa presente — secondo quanto risulta dalle informazioni assunte da questo Ministero — che il signor Umbro Apollonio ottenne il diploma di maturità scientifica nel 1932, presso il liceo scientifico statale « Guglielmo Oberdan » di Trieste. Fu chiamato alla « Biennale » nel gennaio 1948, in considerazione delle qualità di studioso e di organizzatore, dimostrate in oltre un quindicennio di attività, e successivamente, per l'ottima prova data nel disimpegno delle mansioni affidategli, trattenuto ancora fino al 31 marzo 1949.

Dopo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del conservatore dell'archivio storico d'arte contemporanea della « Biennale », fu affidato all'Apollonio l'incarico provvisorio di reggere tale ufficio, e in data 2 luglio 1949, considerata la capacità e la competenza specifica dimostrate, nonché l'opportunità di coprire il posto vacante nel più breve tempo possibile al fine di rendere funzionante un settore di particolare interesse e importanza, egli fu nominato al posto di ruolo di conservatore dell'archivio, con deliberazione del commissario straordinario del tempo, ratificata dal consiglio di amministrazione ricostituito dopo la guerra.

Il Ministro della pubblica istruzione: MORO.

ANGELINI GIUSEPPE E PAJETTA GIULIANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga urgente provvedere al potenziamento della ferrovia Rimini-Novafeltria mediante la dotazione di una nuova automotrice a carrelli, in attesa di una adeguata sistemazione della strada interprovinciale Rimini-San Sepolcro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Il provvedimento in questione, a parere degli interroganti, si rende indispensabile allo scopo di adeguare il servizio della ferrovia Rimini-Novafeltria al crescente flusso dei viaggiatori, che, già nelle condizioni attuali, raggiungono le 60 mila unità al mese, e per ridurre ulteriormente il *deficit* di esercizio sceso da lire 36.500.000 nel 1953 a circa lire 23-24 milioni nell'esercizio in corso. (1603).

RISPOSTA. — Per soddisfare alle aumentate esigenze del traffico viaggiatori sulla ferrovia Rimini-Novafeltria, venne acquistata nel 1955 una quarta automotrice di capienza superiore a quella delle altre tre unità già in dotazione; inoltre recentemente si è provveduto, mediante la aggiunta di rimorciate, ad aumentare nel tratto di più intenso traffico, Rimini-Villa Verucchio, il numero dei posti disponibili sui treni.

Attualmente i convogli hanno una disponibilità che varia da 60 a più di 150 posti a sedere; la frequentazione media è stata nel 1957 di circa 44 viaggiatori per treno, circostanza la quale dimostra che il materiale rotabile viaggiatori è sufficiente alle esigenze del traffico attuale.

Malgrado l'aumento dei viaggiatori, l'introito della ferrovia in questi ultimi anni è tuttavia rimasto pressoché invariato, essendosi verificata una sensibile contrazione nel volume delle merci trasportate.

D'altra parte anche per i viaggiatori si avrà inevitabilmente una sensibile contrazione del traffico su rotaia, non appena saranno ultimati i lavori di sistemazione della strada interprovinciale parallela alla ferrovia.

Considerato quanto sopra e in pendenza delle decisioni che dovranno essere adottate circa la definitiva sistemazione della ferrovia in esame, non appare giustificata la spesa per l'acquisto di una nuova motrice.

Il Ministro: ANGELINI.

ANGELINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è sua intenzione di procedere alla statizzazione della scuola media parificata di Canelli (Asti), in accoglimento della richiesta avanzata dal provveditore agli studi. (1665).

RISPOSTA. — Nonostante ogni migliore considerazione delle esigenze della popolazione di Canelli, non è stato possibile istituirvi, a decorrere dal 1° ottobre 1958, una scuola media statale in sostituzione di quella parificata,

a causa della scarsa disponibilità di fondi in bilancio.

Assicuro, per altro, che la richiesta sarà ripresa in benevolo esame in relazione all'anno scolastico 1959-60, qualora venga rinnovata entro il 15 dicembre 1958, per il tramite del competente provveditore agli studi.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

ARENELLA e CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi della società G.I.M.F.A., azienda in Torre Annunziata (Napoli) produttrice di manufatti in cemento e fibrocemento, che da anni corrisponde, in evasione ai contratti collettivi di lavoro e al disposto dell'articolo 36 della Costituzione, ai suoi 480 dipendenti paghe giornaliere di lire 850 imponendo agli stessi ritmi di lavoro con criteri non consentiti dalle leggi sulle assicurazioni previdenziali e sociali.

Se non ritiene, avendo la detta azienda ricevuto agevolazioni di notevoli finanziamenti dallo Stato con l'annessa costruzione dello stabilimento Italtubi, disporre provvedimenti a tutela dei lavoratori interessati.

Se non ritiene, altresì, disporre un'azione opportuna dell'ispettorato del lavoro di Napoli per indurre l'azienda in parola al rispetto dell'articolo 36 e delle norme di legge sui finanziamenti alle aziende, e quindi convocare una riunione delle parti con i sindacati presso i suoi uffici stando in atto l'azione sindacale dei lavoratori. (413).

RISPOSTA. — A seguito dell'intervento svolto dall'ufficio regionale del lavoro di Napoli, in data 28 agosto è stato concluso e sottoscritto per il periodo dal 1 luglio 1958 al 31 dicembre 1960 il contratto collettivo aziendale di lavoro per il personale dipendente dalla società G.I.M.F.A. di Torre Annunziata.

L'accordo in questione sottoscritto dalla C.I.S.L., dalla C.G.I.L. e dalla commissione interna dell'azienda regola sia la parte economica che quella normativa.

Le dipendenti maestranze hanno accolto con soddisfazione la stipula dell'accordo in questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

BACCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale motivo, nell'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze per il 1958-59, la valutazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

del servizio scolastico, ai fini delle « supplenze », debba essere limitata all'ultimo triennio (articolo 31, 6° comma), in deroga a quanto stabilivano le ordinanze ministeriali degli anni precedenti e con evidente discordanza con quanto l'ordinanza stessa stabilisce per gli « incaricati » (articolo 20), per i quali è considerato utile, ai fini della valutazione, il servizio scolastico prestato nell'ultimo decennio.

L'interrogante ritiene giusto che, in analogia al citato articolo 20 dell'ordinanza e per ovviare all'evidente sperequazione, l'anzianità di servizio — che ha sempre costituito un titolo di merito per l'assunzione in qualsiasi impiego — sia adeguatamente riconosciuta e valutata per intero, anche per gli insegnanti « supplenti » e che l'articolo 31, comma 6°, venga opportunamente modificato, nel senso che per la scelta del « supplente » sia determinante, oltre il titolo di studio, il servizio prestato nell'ultimo decennio (658).

RISPOSTA. — Questo Ministero deve precisare che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1958 concerne esclusivamente gli aspiranti che non siano anche iscritti in elenchi di insegnanti stabili, o in prospetti di docenti aventi titolo alla conferma, o in graduatorie di aspiranti ad incarichi, dato che per tutti questi — ai fini del conferimento delle supplenze — è determinante il punteggio riportato negli elenchi, prospetti o graduatorie in cui sono inclusi, e che è comprensivo sia dei servizi prestati nell'ultimo decennio, sia dei titoli previsti dalla tabella B annessa all'ordinanza.

È da aggiungere che — ai sensi dell'articolo 13 della medesima ordinanza — tutti coloro i quali hanno insegnato nell'ultimo quadriennio scolastico per almeno due anni, possono aspirare al conferimento di incarichi (e, in via sussidiaria, di supplenze). Del disposto invece non beneficiano quelli che nel suddetto quadriennio non hanno prestato servizio o lo hanno prestato saltuariamente e che possono rivolgersi soltanto ai capi d'istituto per ottenere un insegnamento non di ruolo.

Si è pertanto ritenuto che fosse pleonastico stabilire per questi ultimi la valutazione di un servizio più remoto, che vada cioè oltre l'ultimo triennio mentre è certamente utile — ai fini di una maggiore speditezza nella chiamata degli insegnanti supplenti e quando non sia possibile servirsi di elementi inclusi negli elenchi, prospetti e gra-

duatorie compilate dai provveditori agli studi — aver messo in grado i capi d'istituto di provvedere alla scelta in base al semplice criterio della somma dei mesi di servizio prestato nell'ultimo triennio e, a parità di condizione, del più elevato punteggio del titolo di studio.

Si deve infine considerare come le sopra ricordate disposizioni costituiscano, in sostanza, un vantaggio per i giovani elementi che accedono all'insegnamento, senza per altro danneggiare i docenti più anziani, i quali fruiscono di provvedimenti (stabilità, conferma, modifica dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160) che accordano ai più meritevoli titoli preminenti sui nuovi aspiranti al conferimento di insegnamenti non di ruolo, anche in sede di conferimento di supplenze.

Il Ministro: MORO.

BALLARDINI. — *Al Ministro delle finanze* — Per sapere se l'Azienda tabacchi italiani (A.T.I.), che gestisce una cartiera a Rovereto (Trento), dipende da codesto Ministero, o, in caso negativo, se dipenda in qualche modo da altri organi dello Stato, da quali, in quale misura ed in virtù di quale rapporto (1368).

RISPOSTA. — L'Azienda tabacchi italiani (A.T.I.) con sede in Roma — che gestisce la cartiera di Rovereto — non dipende dal Ministero delle finanze. Trattasi di una società per azioni costituita nel gennaio 1927, il cui capitale sociale è a prevalente partecipazione statale; pertanto essa è una delle aziende inquadrate in base alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, che istituisce il Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro: PRETI.

BERLINGUER e PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se si propongono di aumentare di almeno 100 lire il compenso giornaliero per gli operai assunti nei cantieri di lavoro, tenendo conto che la Corte costituzionale ha respinto l'impugnativa contro la legge regionale sarda del 24 gennaio 1956, che stabiliva tali aumenti per i cantieri della regione, sicché sarebbe giusto ed opportuno estendere lo stesso aumento anche agli altri cantieri. (1002).

RISPOSTA. — Per i disoccupati avviati nei cantieri statali, l'aumento delle competenze giornaliere in ragione di lire 100, è stato già

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

disposto, con decorrenza 1 gennaio 1958, con provvedimento di carattere amministrativo (circolare del 20 novembre 1957, n. 71).

Il ricorso al provvedimento di natura amministrativa anziché legislativa è dovuto al fatto che non si poteva ulteriormente rinviare l'accoglimento delle richieste dei lavoratori disoccupati, mentre l'imminenza della fine della legislatura non avrebbe consentito l'approvazione di un apposito disegno di legge.

Tuttavia, allo scopo di dare assetto legislativo a quanto disposto in via amministrativa, è in fase di avanzata predisposizione un disegno di legge che, quanto prima, sarà sottoposto all'esame del Parlamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

BIANCO E FRANCO PASQUALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene che sia oramai tempo di indire le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Matera sciolto con decreto del Capo dello Stato del 17 febbraio 1958.

A sottolineare la necessità di adottare il sopradetto provvedimento senza ulteriori indugi gli interroganti fanno presente che quella industrie e laboriosa popolazione si trova senza una efficiente e funzionante amministrazione fin dal maggio 1956 a causa della crisi che travagliò dal primo giorno la maggioranza raccogliatrice formatasi intorno alla minoranza democristiana, crisi che scoppiò in modo aperto entro il primo anno dalle elezioni e che si trascinò, senza trovare alcuna adeguata soluzione, fino al decreto di scioglimento. (944).

RISPOSTA. — Il prefetto di Matera ritiene di dover soprassedere alla rinnovazione del consiglio comunale di quel capoluogo per dar modo al commissario prefettizio, nominato in seguito allo scioglimento della amministrazione elettiva, di portare a termine il piano da lui stesso predisposto per il riordinamento finanziario del comune e la riorganizzazione dei pubblici servizi, nonché per la soluzione di numerosi, importanti problemi cittadini.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

BIGI, GORRERI E BORELLINI GINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché cessi l'offesa che viene fatta ai genitori con figli caduti in guerra e agli invalidi già pensionati di guerra con le remore che vengono fraposte dalla Corte dei conti per la restituzione

dei fascicoli ai servizi per il riesame e dalla Corte dei conti di Bologna che respinge concessioni fatte dagli uffici provinciali del tesoro in applicazione della legge 26 luglio 1957, n. 616.

La mancata sollecita applicazione della legge su menzionata per la concessione della pensione e degli assegni di previdenza fissati dalla legge amareggia enormemente questi benemeriti della patria. (166).

RISPOSTA. — I fascicoli di cui all'interrogazione vengono, in via normale, restituiti dopo la definizione dei giudizi oppure in seguito ad atto di recesso dal ricorso prodotto dalla parte.

Nessuna remora viene frapposta dalla Procura generale della Corte dei conti compatibilmente con le esigenze dell'istruttoria in corso.

Circa i provvedimenti concernenti la concessione degli assegni di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra, alle vedove ed ai genitori dei caduti in guerra, si fa presente che il nucleo principale delle osservazioni mosse dall'ufficio della Corte dei conti dislocato in Bologna riguarda casi in cui gli uffici provinciali del tesoro avevano stabilito la decorrenza dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre ad avviso della Corte spettava la più favorevole decorrenza dal 1° luglio 1956.

Tale più favorevole interpretazione è stata condivisa da questo Ministero con la circolare del 6 giugno 1958, n. 70258 e successivamente è stata confermata dalla risoluzione n. 1911/coord.-531/fascicolo 1418 in data 16 giugno 1958 - del presidente di sezione della Corte dei conti preposto al coordinamento dell'attività di controllo.

Dei n. 21 decreti che hanno formato oggetto di rilievo da parte del predetto ufficio di Bologna, n. 6 sono stati rettificati, per quanto riguarda la decorrenza dell'assegno, nella maniera più favorevole per gli interessati; n. 2, invariato restando il dispositivo, sono stati integrati nella motivazione e completati nella documentazione; n. 3 sono stati annullati, mentre gli altri 10 non sono stati ancora restituiti agli uffici provinciali del tesoro di quella circoscrizione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre congrui provvedimenti legislativi, qua-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

lora occorrono, per estendere alle vedove dei vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, che persero la vita in seguito ad infortunio avvenuto in servizio e per causa di servizio, un trattamento pensionistico.

Ora che il trattamento pensionistico viene esteso a tante categorie, appare veramente improrogabile l'apprestazione di tale provvedimento a favore dei superstiti di coloro che fecero olocausto della loro vita al servizio del paese. (1432).

RISPOSTA. — Il personale volontario dei vigili del fuoco in servizio discontinuo, a norma dell'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942 numero 699, è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, in base a massimali stabiliti con provvedimento del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Attualmente, la Cassa sovvenzioni antincendi, che ha assunto direttamente l'assicurazione in parola, liquida, in caso di morte, un massimale di lire 1.500.000 per gli ufficiali e di lire 1.000.000 per i sottufficiali, vigili scelti e vigili. Nel caso che l'infortunio determini una invalidità permanente, il massimale è proporzionato alla diminuzione della capacità lavorativa e nella ipotesi di una invalidità del 100 per cento, ammonta a lire 2.300.000 per gli ufficiali ed a lire 1.500.000 per i sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Al personale infortunato vengono, poi, rimborsate le spese mediche sostenute e viene, inoltre, corrisposta una indennità giornaliera, per il periodo di assenza dalla propria occupazione, che varia a seconda del grado rivestito.

Sia per la misura della detta indennità giornaliera, sia per gli importi dei massimali di assicurazione, sono in corso provvedimenti di miglioramento.

Mancano, invece, i presupposti per estendere al personale in parola un vero e proprio trattamento pensionistico; tale trattamento, infatti, presuppone un rapporto di servizio continuativo che nella specie non sussiste. Ed invero poichè detto personale presta servizio solo saltuariamente ed è retribuito in base all'effettivo servizio prestato, non può essere iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, agli istituti di previdenza, così come avviene per il personale dei vigili del fuoco in servizio permanente e per quello volontario in servizio continuativo, richiamato in servizio dalla amministrazione per sopperire a momentanee deficienze di personale permanente.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

BORELLINI GINA E TREBBI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in base a quali disposizioni gli uffici provinciali del tesoro non accolgono le domande presentate dagli invalidi, perseguitati politici, tendenti ad ottenere l'assegno di incollocamento.

Gli interroganti chiedono l'intervento del ministro affinché sia applicato integralmente l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, il quale prescrive: la concessione di un assegno vitalizio agli invalidi perseguitati politici in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori. (1216).

RISPOSTA. — Il beneficio dell'assegno di incollocamento è previsto dalla vigente legislazione soltanto per gli invalidi (militari e civili) della guerra 1940-45 e precedenti conflitti.

Ai perseguitati politici, in godimento di assegno di benemerenzza, non può spettare l'assegno di incollocamento in quanto gli stessi, come già si è verificato per i militari invalidi che appartennero alle forze armate della pseudo repubblica sociale italiana, non hanno diritto al collocamento obbligatorio.

Va anche posto in rilievo, d'altro canto, che, non essendo stata estesa alla categoria dei perseguitati politici l'assistenza dell'Opera nazionale invalidi di guerra, non può essere ad essi rilasciata, dal predetto ente, la indispensabile dichiarazione, che costituisce il documento fondamentale per la concessione del beneficio. L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, stabilisce, infatti, che per poter concedere l'assegno di incollocamento agli invalidi di guerra è necessario che le relative domande siano corredate da apposite attestazioni, rilasciate dall'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risulti che gli interessati sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Questo Ministero ritiene pertanto che non si possa oggi aderire alla richiesta di emanare nuove disposizioni affinché l'assegno di incollocamento venga esteso ai perseguitati politici. Comunque in merito all'attuale questione dovrebbero esporre il loro punto di vista le altre amministrazioni interessate e particolarmente la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

BRODOLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda accogliere con l'urgenza del caso la richiesta, formulata tanto dalla amministrazione comunale interessata quanto dall'amministrazione provinciale di Macerata, di provvedere alla istituzione in San Severino Marche di un istituto tecnico industriale. La richiesta è legittimata da una serie di validissimi motivi, di cui il Governo è già stato sicuramente edotto. Va tenuto presente che la mancanza di un istituto tecnico industriale in tutta la provincia di Macerata è cosa che va gravemente a discapito della esigenza di garantire la formazione di personale specializzato in un settore che è da ritenersi essenziale ai fini di una politica di sviluppo economico e produttivo. (191).

RISPOSTA. — Riferendomi alla precedente comunicazione in data 14 agosto 1958, informo l'interrogante che — in seguito a una limitata variazione di bilancio — è stato possibile procedere a talune nuove istituzioni che si presentavano con carattere di urgente necessità. Tra tali nuove istituzioni è compresa quella, a San Severino Marche, fin dall'anno scolastico 1958-59, di due prime classi di istituto tecnico industriale (specializzazione per meccanici ed elettricisti) che funzioneranno, almeno inizialmente, come sezione staccata dell'analogo istituto di Fermo.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano il suo punto di vista ed i suoi intendimenti circa la questione relativa alla interpretazione dell'articolo 15, n. 6, del testo unico del 1951, n. 203, secondo cui si verificherebbe il caso di lite pendente con il comune, con conseguente ineleggibilità a consigliere comunale, per coloro che abbiano pendente un ricorso ad una commissione tributaria per l'accertamento dell'imposta di famiglia, tenuto conto degli inconvenienti conseguenti ad una interpretazione di tal genere, fra cui quello più evidente e paradossale che ciò consentirebbe a qualsiasi amministrazione comunale in procinto di scadere, di eliminare dalla competizione elettorale ogni avversario. (1595).

RISPOSTA. — Premesso che l'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alle cause di ineleggibilità a consigliere comunale sono devolute ai competenti organi del contenzioso elettorale, si fa presente che la giurisprudenza — e per ultima la Corte di

cassazione con la sentenza del 5 dicembre 1954, n. 4370, — s'è pronunciata nel senso che anche la controversia pendente dinanzi ad una Commissione tributaria integra l'ipotesi di « lite pendente » con il comune (se questo è soggetto attivo dell'imposta) prevista come motivo di ineleggibilità dall'articolo 15, n. 6, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Perché disponga un'accurata indagine sulla situazione dell'ente comunale di assistenza di Lettere (Napoli), il cui presidente sembra usare criteri davvero singolari, e comunque illegittimi, nella gestione dei fondi affidatigli alla cui distribuzione egli incontrollatamente provvede limitandosi a sottoporre le delibere di spesa ai membri del consiglio dopo l'avvenuta riscossione dei mandati. L'interrogante in particolare chiede di conoscere se la distribuzione di oltre un milione di lire, effettuata con stupefacente coincidenza proprio durante la campagna elettorale, sia stata regolarmente deliberata e vistata a norma di legge e se non si ritenga, infine, di imporre al presidente dell'E.C.A. di Lettere il rispetto delle norme che regolano l'uso del pubblico danaro nella Repubblica italiana dove tutti, anche i canonici presidenti degli E.C.A., devono essere uguali dinnanzi alla legge. (1041).

RISPOSTA. — L'erogazione di un milione di lire — somma concessa dallo Stato quale integrazione del contributo per assistenza generica — fu effettuata dall'E.C.A. di Lettere, nel mese di maggio 1958, a seguito di apposita riunione del comitato dell'Ente, con la quale vennero stabiliti i criteri che dovevano presiedere all'erogazione medesima.

Successivamente venne adottata la deliberazione del 9 luglio 1958, n. 8, con la quale venne approvata la materiale distribuzione della somma effettuata in favore dei poveri e dei bisognosi del comune.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

CAPRARA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se la ditta Colussi abbia beneficiato, per la creazione del suo nuovo stabilimento in Castelnuovo (Napoli), dei benefici e delle agevolazioni previsti dalle vigenti disposizioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno e se abbia usufruito, ed in che misura, di finanziamenti. In caso affermativo l'interrogante chiede che venga

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

condotta una precisa indagine per accertare se vengono, in questa fabbrica, rispettati i contratti collettivi e le leggi sindacali. (1198).

RISPOSTA. — Il contratto di mutuo interceduto fra l'I.S.V.E.I.M.E.R. e il biscottificio Colussi di Casalnuovo venne stipulato il 10 giugno 1957. Risulta, perciò, anteriore alla entrata in vigore della legge 29 luglio 1957, n. 634, onde in esso non è inserita la clausola specificatamente prevista dall'articolo 43 della legge stessa.

Manca in conseguenza la possibilità di azioni coattive da parte dell'istituto per le infrazioni a cui si riferisce l'interrogante. Esse sono, per altro, perseguibili alla stregua delle leggi sul lavoro ed è stato, all'uopo, interessato il competente Ministero.

Lo stesso I.S.V.E.I.M.E.R. è stato, inoltre, premurato da questo ministro affinché diffidi l'azienda a rispettare scrupolosamente la legislazione sul lavoro, tenendo rigoroso conto del suo comportamento per ogni caso in cui la stessa avesse a invocare facilitazioni nel corso dell'ammortamento del mutuo.

Il Ministro: PASTORE.

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con urgenza, per riordinare e moralizzare i criteri di svolgimento dei campionati di calcio di serie A, B e C, specialmente per quanto attiene alle promozioni e alle retrocessioni.

Ciò al fine di evitare il ripetersi di riprovevoli situazioni di privilegio per alcune società ed estremamente dannose per altre, e soprattutto per porre fine a quanto si sta verificando ai danni del F. C. Bari e per non consentire che l'accesso alla divisione nazionale serie C sia condizionato al versamento cauzionale di 15 milioni, con pregiudizio specialmente per le società meridionali. (37).

RISPOSTA. — Il Comitato olimpico nazionale italiano, resosi conto degli anormali criteri che sovrintendevano alla gestione ed alla conduzione del calcio italiano, ha provveduto — da circa due mesi — a sciogliere tutti gli organi della Federazione italiana giuoco calcio ed ha affidato la conduzione commissariale dalla federazione stessa al segretario generale del C.O.N.I.

Uno dei principali obiettivi che dovrà conseguire la gestione commissariale della F.I.G.C. è appunto quello di riordinare e moralizzare i campionati di calcio.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere se non creda di dover intervenire, perché il prefetto di Bari indica le elezioni amministrative nel comune di Bisceglie, dato che la gestione commissariale dura da molto tempo, mentre numerosi problemi cittadini attendono la risoluzione. (821).

RISPOSTA. — Il prefetto di Bari ritiene di dover soprassedere alla rinnovazione del consiglio comunale di Bisceglie per dar modo al commissario prefettizio, nominato in seguito allo scioglimento dell'amministrazione elettiva, di portare a termine il piano da lui stesso predisposto per il riordinamento finanziario del comune e la riorganizzazione dei pubblici servizi.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

CERAVOLO DOMENICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui la commissione del provveditorato agli studi di Bologna ha negato il trasferimento dell'insegnante Trombetti Elisa in Raisi ad una delle sedi di insegnamento di Bologna centro. Ben dodici insegnanti avrebbero ottenuto tale trasferimento pur avendo tutti meno punti della Trombetti che è stata invece assegnata a Quarto Inferiore, frazione del comune di Granarolo.

Il trasferimento in questione si impone dunque per ragioni di giustizia. Si aggiunga che il marito della Trombetti versa in condizioni di salute precarie che rendono più urgente il diritto della Trombetti di essere riunita a lui nella sede di Bologna.

E per giunta ancora, alla fine dell'anno scolastico 1958-59, il marito andrà in pensione per ragioni di salute facendole perdere circa 30 punti e mettendola nelle condizioni di non potere più sperare nel trasferimento desiderato.

La situazione è grave quindi anche dal punto di vista delle scadenze. (970).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Bologna dispose in un primo tempo il trasferimento della maestra Raisi Elisa, nata Trombetti, alle scuole elementari del comune di Granarolo Emilia, e precisamente alla frazione Quarto Inferiore, elencata dalla stessa insegnante come seconda sede in ordine di preferenza.

Successivamente, però — in sede di movimento integrativo previsto dalla legge 6 luglio 1956, n. 717 — la signora Raisi Trombetti fu assegnata al capoluogo del comune di Granarolo, richiesto quale prima sede preferenziale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Poiché le sedi scolastiche del comune di Bologna risultano elencate nell'apposita domanda di trasferimento successivamente a quelle del menzionato comune di Granarolo, il Ministero, ritenendo legittimo l'operato del suddetto provveditore agli studi, non può considerare fondate le doglianze mosse dalla maestra Raisi, la quale — in definitiva — è stata assegnata alla prima delle sedi da lei richieste in ordine di preferenza.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

CERAVOLO DOMENICO E MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali particolari ragioni abbiano impedito di anno in anno l'istituzione di una scuola media statale nel comune di Bovalino Marina (Reggio Calabria). Ivi sussistono tutte le condizioni necessarie oggettivamente:

a) situazione geografica, essendo Bovalino un nodo stradale e centro quindi di confluenza di parecchi altri comuni della zona;

b) notevole vantaggio economico per le famiglie degli studenti;

c) esistenza dei locali ove insediare la scuola, già controllati e ritenuti idonei da una commissione inviata allo scopo.

La situazione rasenta quindi l'assurdo da un punto di vista della logica economica e sociale.

Si consente ancora che gli studenti di un lungo tratto della costa jonica e dei comuni interni corrispondenti, almeno da Bova Marina ad Ardore Marina, debbano confluire, dopo un lungo viaggio e relativo dispendio di tempo e di mezzi, alla scuola media di Locri; quando ad aggiungere anche un elemento di comparazione, nel versante opposto al comune di Locri, diversi centri in successione lineare sono serviti da distaccamenti locali della scuola media statale.

Vi sono dunque pressioni illecite in senso contrario che trionfano sul buon diritto di Bovalino e dintorni di disporre della necessaria scuola statale? O si tratta della solita e tradizionale vischiosità con cui si muovono le cose del Mezzogiorno, quando si tratti di adeguarle alle esigenze di economia e di progresso sociale?

Pare addirittura, in base ai « si dice », che, di fronte all'evidente giustizia della istituzione reclamata, anche al Ministero fosse pronto da qualche anno il provvedimento relativo, per altro mai realizzato.

Gli interroganti, appoggiati dall'ampio interesse pubblico, chiedono che non s'indugi ulteriormente e si provveda anche se ci si tro-

vi alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico. L'utilità sociale infatti, urgente da tempo, ripagherebbe largamente di ogni eventuale frizione burocratica. (1426).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di considerare con la maggiore comprensione le necessità scolastiche del comune di Bovalino, rappresentate dagli interroganti.

Non è stato però possibile — nonostante ogni migliore intendimento — far luogo all'auspicata istituzione di una scuola media statale, a causa dell'inadeguata disponibilità di fondi in bilancio.

Per altro, le esigenze dell'anzidetto comune in relazione a tale istituzione saranno tenute presenti per l'anno scolastico 1959-60, qualora venga rinnovata la domanda entro il 15 dicembre 1958, per il tramite del provveditore agli studi.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

CIANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come può spiegare l'operato della questura di Roma che, continuando nella sua opera persecutoria nei confronti di cittadini, in particolare se operai, ha fermato il cittadino Gallo Carmine di Francesco, residente in Roma con abitazione in via Antonio Monno n. 7, nonostante questi fosse regolarmente provvisto di carta di identità.

Il Gallo, lavoratore incensurato, è stato tradotto, insieme ad altri quattro lavoratori, nella sede della centrale, a piazza Nicosia, sottoposto a ripetuti interrogatori e, benché nulla fosse emerso a suo carico, è stato fotografato, gli sono state prese le impronte digitali ed è stato trattenuto fino a tarda sera in camera di sicurezza.

Inoltre, agenti di pubblica sicurezza si sono recati nell'abitazione del Gallo, ponendo in agitazione la moglie e i figli, ed hanno svolto indagini dirette a conoscere le sue idee politiche.

Sembra che lo stesso trattamento sia stato usato nei confronti di altri quattro lavoratori, anche essi cittadini incensurati.

L'interrogante chiede infine di sapere se il ministro non ravvisa la necessità di richiamare la questura di Roma ad un maggior rispetto della personalità dei cittadini, compresi i lavoratori, i quali, nonostante la diversa opinione della questura, non costituiscono una sottocategoria. (1492).

RISPOSTA. — La mattina del 19 settembre 1958 guardie di pubblica sicurezza della questura di Roma, di servizio in piazza Vittorio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Emanuele, avendo notato un pregiudicato confabulare, in atteggiamento sospetto, con alcuni individui, ritennero opportuno procedere alla loro identificazione.

Avendo gli stessi dichiarato, in contrasto con quanto era stato notato, di non conoscersi fra loro, vennero accompagnati negli uffici della squadra mobile per più approfonditi accertamenti.

Gli accertamenti furono condotti con la massima celerità e, subito dopo, tutte le persone anzidette — fra le quali si trovava tale Gallo Carmine — furono rimesse in libertà.

Non risponde al vero che siano state disposte indagini dirette a conoscere le idee politiche del Gallo, che, per altro, risulta avere precedenti per mancata assistenza familiare e senza alcuna occupazione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre che i centri di lettura ed i corsi di aggiornamento, che vengono istituiti nelle varie province, siano affidati, invece che ai maestri di ruolo, agli altri maestri, che purtroppo vivono spesso da anni in stato di disoccupazione. (714).

RISPOSTA. — Questo Ministero deve osservare che, se i centri di lettura danno buoni risultati, come è unanimamente riconosciuto, la ragione va ricercata nel fatto che i suddetti sono stati affidati ai migliori tra i maestri di ruolo. La vita di un centro di lettura richiede esperienza e cultura che solo anni di studio personale e vocazione educativa particolare possono dare.

L'esigenza di provvedere ai maestri disoccupati non potrebbe perciò essere soddisfatta se non a rischio di vedere decadere i centri che hanno avuto finora vita così florida.

Quanto all'analoga richiesta per i « corsi di aggiornamento culturale » deve trattarsi, per mera svista, dei corsi di richiamo scolastico dove insegnano parimenti maestri di ruolo. Anche per questi corsi di richiamo, frequentati da alunni che hanno come titolo almeno la licenza elementare, deve ripetersi quanto è stato detto per i centri di lettura.

È evidente che adulti, i quali hanno concluso il ciclo elementare, hanno fiducia in maestri professionalmente qualificati, e non in insegnanti che ancora non hanno acquisito la necessaria esperienza didattica.

Il Ministro: MORO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali ritiene di poter consentire che sia ancora in carica in Cerasuolo, frazione di Filignano (Campobasso), un commissario straordinario per l'amministrazione dei beni della stessa, che avrebbe dovuto essere sostituito da anni in base ad una precisa legge della Repubblica, ed in qual modo intende intervenire, perché tale legge sia applicata. (1149).

RISPOSTA. — Con decreto in data 30 settembre 1958, il prefetto di Campobasso ha convocato per domenica 23 novembre 1958, i comizi elettorali per la costituzione del comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Cerasuolo del comune di Filignano.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda concedere un sussidio straordinario all'asilo infantile di Forlì del Sannio (Campobasso) che da tempo va svolgendo grande opera di bene. (1211).

RISPOSTA. — Agli atti del Ministero dell'interno non risulta pervenuta alcuna istanza dell'asilo infantile del comune in parola per ottenere la concessione di un sussidio straordinario.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda concedere un sussidio straordinario all'asilo infantile di Roccasicura (Campobasso) che da tempo va svolgendo grande opera di bene. (1212).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponde al vero che:

a) ai dipendenti impiegati e salariati del cessato G.M.A. di Trieste non è stato concesso il conglobamento degli emolumenti, al quale avevano maturato il diritto, e per quali ragioni il commissario generale del Governo abbia concesso a singole categorie esigui « assegni personali mensili » in luogo del conglobamento;

b) per quali ragioni il commissario generale del Governo abbia portato con proprio provvedimento gli scatti periodici al suddetto personale da semestrali e annuali che erano a biennali, privando lo stesso di un « diritto acquisito »;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

c) perché al personale appartenente ai corpi di polizia istituiti dal cessato G.M.A. sono stati negati:

- 1°) l'assegno integrativo;
- 2°) il conglobamento;
- 3°) gli scatti biennali;
- 4°) l'adeguamento dell'indennità di alloggio, ed, invece, sono stati corrisposti irrisori aumenti, mentre detto personale ha acquisito il diritto a tutti i provvedimenti economici invocati, perché anteriormente all'ottobre 1954 aveva lo stesso trattamento economico dei carabinieri, tanto è vero che ad esso furono corrisposte le due anticipazioni sui futuri miglioramenti economici. (1282).

RISPOSTA. — a) Poiché nel periodo successivo al trapasso dei poteri dall'amministrazione alleata a quella italiana, per effetto dei miglioramenti economici concessi al personale statale si è verificata la circostanza che il personale appartenente alle categorie meno elevate (e precisamente alla categorie V, IV e III femminile degli impiegati ed alle varie categorie dei salariati) dei dipendenti del G.M.A. veniva a percepire emolumenti inferiori a quelli delle corrispondenti categorie dei dipendenti statali, il commissariato, con decreti del 1° aprile 1958, n. 30 e dell'8 maggio 1958 n. 46, ha concesso agli appartenenti alle dette categorie di personale ex G.M.A., con decorrenza 1° gennaio 1958, un assegno personale determinato in misura graduale, in relazione alla differenza media fra l'ammontare del trattamento economico degli impiegati statali e quello degli impiegati dell'ex G.M.A.

Ciò ha costituito un immediato e reale miglioramento della situazione retributiva del personale ex G.M.A. per il fatto che, mentre il conglobamento altro non è se non la somma delle singole voci componenti il trattamento economico del personale, con la concessione dei predetti assegni personali, si è aumentato, invece, di fatto, il precedente trattamento economico.

Qualora si decidesse di concedere al personale il conglobamento delle competenze in luogo degli assegni personali, si dovrebbe, come ovvio, revocare i provvedimenti sopracitati, con cui, come detto, è stato concesso l'assegno personale con decorrenza dal primo gennaio, con la conseguenza che — specie le categorie più basse che costituiscono la maggior parte del personale — verrebbero ad avere peggiorato il proprio trattamento.

b) Gli scatti semestrali ed annuali previsti dal regolamento del personale ex G.M.A.

non erano né automatici, né obbligatori; essi avevano, invece un carattere di discrezionalità e venivano concessi come premio del maggior rendimento dei singoli dipendenti. Stante questo loro carattere, i dipendenti dell'ex G.M.A. non possedevano un diritto alla concessione degli scatti. Il commissariato generale del Governo con provvedimento del 27 marzo 1957, n. 103, modificò la parte del regolamento G.M.A. che interessava gli scatti, stabilendo che essi spettassero ogni biennio di servizio compiuto senza demerito, a decorrere dalla data dell'ultimo scatto ottenuto dall'ex G.M.A. in analogia ai principi valevoli per i dipendenti dello Stato.

c) Mentre nei primi anni dell'amministrazione alleata il trattamento dei carabinieri venne applicato quasi integralmente ai dipendenti dei corpi di polizia istituiti dall'ex G.M.A. in base a disposizioni interne dello stesso G.M.A., successivamente, però, sempre il G.M.A. applicò le varie disposizioni italiane che erano state emanate sul trattamento economico dei carabinieri in modo parziale ed alquanto difforme. Per conseguenza i dipendenti dei corpi di polizia in parola ebbero fin dal 1952 un trattamento economico completamente diverso da quello dei carabinieri, tanto che al momento del trapasso dei poteri dalla amministrazione alleata a quella italiana il personale dei corpi di polizia triestini percepiva emolumenti complessivamente superiori a quelli previsti per i carabinieri dei vari gradi.

Anche la natura delle singole voci costituenti il trattamento economico era alquanto diversa tra i dipendenti dei corpi di polizia triestini ed i carabinieri.

Per altro, poiché a seguito della concessione di determinati benefici economici ai carabinieri, successivamente all'ottobre 1954 (assegno integrativo, conglobamento parziale, conglobamento totale ed aumento indennità alloggio), il personale dei corpi di polizia triestina nella quasi totalità avrebbe percepito emolumenti inferiori ai corrispondenti gradi dei carabinieri, il Commissariato, con i decreti del 27 marzo 1957, n. 104, del 1° aprile 1958, n. 30 e dell'8 maggio 1958, n. 46, ritenne opportuno aumentare per tutti i gradi la indennità Venezia Giulia — una prima volta in misura unica, con decorrenza 1° aprile 1957, ed una seconda volta in misura variabile a seconda dei gradi, con decorrenza 1° gennaio 1958 — in modo da avvicinare il trattamento economico complessivo dei dipendenti dei detti Corpi di polizia a quello che

presumibilmente essi finiranno con l'averne per effetto del loro inquadramento fra il personale statale, tenendo presente nel raffronto anche i provvedimenti economici indicati nei punti 1), 2), 3) e 4) dell'interrogazione.

In conclusione, i dipendenti dei detti corpi non avevano acquisito il diritto all'applicazione automatica dei provvedimenti economici citati nei punti 1), 2) e 4) della lettera c). Il Commissariato generale del Governo, d'altra parte, pur lasciando inalterata la posizione giuridica e la particolare natura degli assegni ed indennità costituenti il trattamento economico degli stessi, per evitare pregiudizi alla loro definitiva sistemazione economico-giuridica, ha cercato di eliminare dannose sperequazioni per gli interessati concedendo dei congrui aumenti alle categorie che godevano un trattamento inferiore a quello dei corrispondenti gradi delle forze armate di polizia italiane.

Circa la mancata applicazione degli scatti biennali del 2.50 per cento ai dipendenti dei predetti corpi di cui al punto 3) della lettera c) dell'interrogazione, deve precisare che il regolamento di tali dipendenti stabilisce che gli scatti sono quadriennali in ragione del 10 per cento dello stipendio e che sono automatici e quindi obbligatori, per cui il Commissariato non ha ritenuto di poter modificare tale disposizione.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

COLITTO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali la ragioneria dell'intendenza di finanza di Roma ha sospeso la emissione di ordinativi di pagamento ai profughi giuliani e dalmati per la liquidazione degli indennizzi loro spettanti per la perdita delle proprietà incamerate dalla Jugoslavia, e quali provvedimenti intendono prendere, perché il pagamento ai profughi predetti da tanto loro dovuto abbia luogo al più presto. (1610).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto fin dal 15 luglio 1958 a promuovere il necessario decreto di accreditamento di un miliardo di lire a favore dell'intendenza di finanza di Roma per le corresponsioni degli indennizzi ai profughi giuliani e dalmati, in corso di deliberazione. In base al decreto, registrato alla Corte dei conti, si è proceduto alla emissione del relativo mandato di pagamento e l'intendenza predetta, avendo atteso per tutto il mese di agosto alla preparazione degli ordinativi di pagamento in favore dei numerosi aventi diritto, ha iniziato le opera-

zioni di versamento fin dai primi del mese di settembre ed ha già erogato, sulla somma accreditata, l'importo di oltre 600 milioni di lire.

È ora in corso un ulteriore accreditamento di un miliardo in favore dell'intendenza di finanza per i versamenti che si prevedono a breve scadenza, avendo la commissione interministeriale ripreso i propri lavori a pieno ritmo.

Il Ministro del tesoro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definitiva determinazione della misura del compenso giornaliero, dopo l'abolizione del gettone di presenza per effetto dell'applicazione della legge-delega 1° luglio 1956, agli insegnanti commissari degli esami di idoneità e licenza nelle scuole medie. (781).

RISPOSTA. — Il problema relativo alle indennità ai commissari per gli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza negli istituti di istruzione secondaria venne affrontato da questo Ministero fin dal febbraio 1956, e la sua soluzione fu concretamente avviata mediante la presentazione al Parlamento in data 6 agosto 1957 di un disegno di legge d'iniziativa governativa inteso ad attribuire agli anzidetti commissari, a decorrere dalle sessioni di esami dell'anno scolastico 1955-56, un compenso giornaliero di lire 400. Il provvedimento, com'è noto, fu approvato in data 12 marzo 1958 dalla Camera e trasmesso il giorno successivo al Senato, ma — sopraggiunta la fine della legislatura — il provvedimento medesimo decadde.

Così stando le cose, per ripresentare al Parlamento nella nuova legislatura il disegno di legge in questione, si rende necessario promuovere la procedura già esperita nel passato.

Questo Ministero, infatti, attesa la necessità che il problema sia sollecitamente risolto, ha già chiesto a quello del tesoro il prescritto assenso sul disegno di legge, che si spera di poter sottoporre al più presto all'esame del Consiglio dei ministri, nel testo già predisposto nella seconda legislatura.

Il Ministro: MORO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano alla riliquidazione della pensione del signor Ciprini Orlando fu Tommaso, da Amatrice (Rieti), già della regia guardia, ed in esame all'ufficio pensioni. (1237).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 16 aprile 1957, n. 20564, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre dello stesso anno, venne provveduto, in applicazione del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20 e della legge 11 luglio 1956, n. 734, alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in favore del signor Orlando Ciprini, ex vice brigadiere della regia guardia, ed il 20 dicembre 1957 il ruolo di spesa fissa per il pagamento venne trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Rieti.

Successivamente, con decreto in data 2 maggio 1958, n. 8924, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1958, fu provveduto — ai sensi della legge 9 aprile 1953 — alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio reso dal Ciprini in qualità di richiamato in servizio temporaneo di polizia.

Anche per quest'ultimo provvedimento il ruolo di variazione venne trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Rieti in data 9 agosto 1958, elenco n. 17.

Nessun altro provvedimento, pertanto, deve essere adottato da questo Ministero in favore del Ciprini.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda — in considerazione della già disagiata situazione dei coltivatori delle province di Rieti, Terni e Perugia, peggiorata in questi ultimi anni dalle ben note calamità atmosferiche — autorizzare, come negli anni precedenti, gli ispettorati agrari delle nominate province a rilasciare ai produttori di grano i buoni extra contingente, per versare il grano all'ammasso. (1362).

RISPOSTA. — Nel ripartire il contingente di grano dell'ammasso di Stato, questo Ministero non ha mancato di considerare le particolari esigenze delle singole province e, nei limiti delle ristrette disponibilità, ha assegnato contingenti suppletivi per favorire le piccole imprese contadine che disponevano di una quantità commerciabile di prodotto fino ad un massimo di dieci quintali.

In tale sede, è stato possibile assegnare alle province di Rieti, Terni e Perugia rispettivamente 5 mila, 3 mila e 17 mila quintali di grano.

Poiché è esaurito il contingente nazionale, questo Ministero non può ora accogliere la richiesta dell'interrogante, in quanto, evidentemente, non si possono autorizzare gli ispet-

torati agrari ad emettere ulteriori buoni di conferimento.

Per altro, gli agricoltori hanno sempre la possibilità di assicurare al loro prodotto un prezzo equo mediante il conferimento all'ammasso volontario, che deve essere considerato uno dei più efficaci mezzi di difesa del mercato granario.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della liquidazione della pensione ordinaria di reversibilità alla signorina Evangelista Evangelina Terza, orfana maggiorenne, inabile, del defunto professore Evangelista Francesco, già insegnante di disegno nelle scuole tecniche, deceduto nel 1917 in Penne (Pescara). (1616).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione concernente la signorina Evangelista Evangelina Terza, il Ministero è in attesa di alcune informazioni, richieste alla questura di Pescara con lettera del 7 agosto 1958, n. 17463.

Inoltre, con lettera in pari data, l'interessata è stata invitata a regolarizzare alcuni documenti. Assicuro che questo Ministero, non appena sarà in possesso di tutti gli elementi necessari, provvederà senz'altro con urgenza alla definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

DANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è vero che la signora Ines Bologna Piccini, titolare di francese presso il liceo scientifico Righi di Roma, non percepisce gli assegni spettanti dal 28 gennaio 1958; se è vero che un mandato di pagamento relativo agli assegni di febbraio, marzo e aprile, emesso dall'ufficio provinciale del tesoro, spese fisse, via Lovanio, Roma, e trasmesso alla Banca d'Italia di Messina, è stato da questa respinto perché errato; e quali assicurazioni può dare perché venga al più presto possibile corrisposto il cumulo degli assegni aggiornati. (458).

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del tesoro di Roma non ha mancato di emettere in favore della professoressa Ines Bologna Piccini — per il pagamento degli assegni di aspettativa per il periodo dal 28 gennaio al 15 luglio 1958 — l'ordine di pagamento n. 117874 di lire 279.396, che è stato rimesso in data 1° giugno 1958 alla locale sezione di tesoreria provinciale perché fosse inoltrato —

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

in conformità del desiderio espresso dall'interessata con istanza del maggio 1958 — al competente ufficio di Messina.

Senonché l'anzidetto ordine di pagamento ha dovuto essere restituito all'ufficio provinciale del tesoro di Roma per discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere.

L'ordine stesso, debitamente rettificato, è stato consegnato nuovamente alla sezione predetta in data 25 giugno 1958, per il pagamento a Messina.

Può quindi ritenersi che l'importo di cui sopra sia stato già riscosso dalla professoressa Bologna Piccini.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

DE CAPUA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se risulta che la società per azioni « Sicedison », del gruppo Edison, ha richiesto la concessione di un'area di circa 25 mila metri quadrati sulla banchina di tramontana di Manfredonia (Foggia) allo scopo di installarvi un complesso industriale che darebbe lavoro continuativo a circa 80 unità, oltre quelle stagionali.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non si provvede a rilasciare la concessione di cui sopra onde consentire il sollecito inizio dei lavori per i quali è prevista una spesa di oltre 800 milioni di lire. (1117).

RISPOSTA. — Con istanza dell'8 novembre 1957, la società « Sicedison » chiese la concessione, per la durata di anni cinquanta, di una zona demaniale marittima della superficie di metri quadrati 23 mila ubicata sulla banchina di tramontana nel porto di Manfredonia, allo scopo di costruirvi un deposito di fertilizzanti chimici e di installarvi una gru per il carico e lo scarico delle merci.

Nel contempo l'amministrazione della marina mercantile, in accoglimento di altra richiesta contenuta nella medesima domanda, autorizzò, dati i motivi di urgenza prospettati, la società interessata ad occupare anticipatamente, nelle more dell'istruttoria della domanda di concessione, la zona richiesta e di dare immediato inizio ai lavori progettati, previo rilascio di apposito atto di sottomissione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 del codice della navigazione e 35 del relativo regolamento di esecuzione.

Con tale atto, rilasciato in data 19 giugno 1958, dopo l'espletamento di una complessa istruttoria, che aveva richiesto anche l'esame della commissione per lo studio, la redazione e l'aggiornamento dei piani rego-

latori dei porti marittimi nazionali, è stato fatto obbligo — fra l'altro — alla società « Sicedison » di presentare il progetto esecutivo del costruendo deposito e di iniziare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del medesimo progetto da parte del genio civile, i relativi lavori, da condurre a termine nel limite massimo di quindici mesi.

Poiché l'ufficio del genio civile per le opere marittime competente ha reso noto, in data 2 luglio 1958, di avere approvato, con alcune riserve, tale progetto esecutivo, è stata già interessata la predetta società, che ha fornito assicurazioni al riguardo, a dare inizio quanto prima ai lavori di cui trattasi.

Il mancato inizio dei lavori suddetti non è dipeso quindi dall'amministrazione marittima, ma esclusivamente dalla società interessata che non ha iniziato i lavori stessi nel termine previsto dall'atto di sottomissione.

Ove la società « Sicedison », come è augurabile, decidesse di dare sollecito inizio ai lavori progettati, l'amministrazione marittima non mancherebbe, come già ha fatto in passato, di facilitare nei limiti del possibile una iniziativa che potrebbe arrecare un notevole sviluppo al traffico portuale di Manfredonia.

Il Ministro: SPATARO.

DE CAPUA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei Ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà provveduto a completare la strada San Giovanni Rotondo-Cagnano Varano (Foggia).

L'interrogante è informato che occorre completare i lavori per un paio di chilometri, e allargare il primo tratto, precisamente i tronchi aperti nel 1925 e nel 1932, e infine bitumare i 27 chilometri del nastro stradale. (1118).

RISPOSTA. — Sono tuttora in corso i lavori per il terzo ed ultimo lotto della strada San Giovanni Rotondo-Cagnano Varano, per un importo di lire 133.808.370.

Detti lavori è previsto che dovrebbero essere ultimati entro il 14 gennaio 1959, ma è in corso di esame una perizia suppletiva, per l'importo di lire 22 milioni, relativa alle opere di attraversamento di un vallone.

L'approvazione di detta perizia è subordinata alla proposta che deve avanzare l'amministrazione provinciale di Foggia circa l'ente al quale affidare l'esecuzione dei lavori predetti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Nel programma aggiuntivo della Cassa per il Mezzogiorno di viabilità ordinaria della provincia di Foggia, in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono inoltre stanziati 110 milioni per il miglioramento dei due tronchi costruiti dal genio civile prima che la Cassa medesima si assumesse la costruzione del tronco di saldatura intermedio. I relativi progetti non sono ancora pervenuti, dato che il loro finanziamento è previsto nel programma dell'esercizio 1959-60.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se sia pervenuta notizia alla direzione generale servizi antincendi, di quanto occorso in stabili adibiti a raccolta di pellicole cinematografiche in Roma-Cinecittà e in Milano, via Sammartini, dove soltanto le predisposte misure di sicurezza tecnicamente accurate hanno potuto disperdere pericoli e conseguenze gravissime, richiamando l'interrogante, che certamente a Milano — e forse altrove — altri depositi sprovvisti di misure tranquillanti vengono mantenuti con provvidenze primordiali, onde — ove si verificassero contingenze del genere di quella occorsa in Sammartini a Milano — non potrebbero che insorgere pericoli gravissimi e determinarsi danni incalcolabili, il cui incombere e verificarsi è stato prospettato possibile — se non probabile — attraverso rinnovate segnalazioni che, per altro, non hanno conseguito gli scopi propostisi, e ciò in relazione anche ad ordinanze e circolari di fatto inosservate così nelle norme dello Stato come in quelle dei comuni. (1201).

RISPOSTA. — Il 2 agosto 1958 a Milano, nel deposito di via Sammartini 95, e i giorni 2 e 3 a Roma, nel deposito di via Cabiria 15, si verificarono incendi di pellicole cinematografiche immagazzinate nei relativi «cellari».

Tali incendi, per le caratteristiche strutturali degli stessi cellari, realizzati a suo tempo, conformemente alle norme di sicurezza emanate da questo Ministero, ebbero uno sviluppo limitato, rendendo, pertanto, anche facile il compito delle squadre dei vigili del fuoco.

Attualmente le pellicole con supporto di celluloido esistenti nei vari centri di distribuzione, vengono immagazzinate in costruzioni che presentano le medesime caratteristiche strutturali dei cellari, e non risulta a questo Ministero che le norme di sicurezza

vigenti nella materia vengano disapplicate.

Una eccezione è fatta per le « pellicole di sicurezza » le cui caratteristiche fisico-chimiche sono tali da far rientrare le medesime tra le sostanze non infiammabili, ma soltanto facilmente combustibili, onde ne è consentito l'immagazzinamento in locali non aventi le caratteristiche strutturali stabilite nelle altre ipotesi. Anche per tali pellicole, comunque, l'immagazzinamento è sempre condizionato al parere favorevole del locale comandante dei vigili del fuoco, che viene concesso, solo se siano state osservate le norme di prevenzione incendi prescritte per le sostanze combustibili.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

DE GRADA E SOLIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta, da tempo presentata dal comune di Abbiategrasso (Milano), tendente ad ottenere l'istituzione di una scuola media statale.

Poiché Abbiategrasso è un importante centro industriale-agricolo che accentra una popolazione di oltre 50 mila abitanti ed ha una particolare caratteristica tecnico-culturale, sembra che la domanda del comune di Abbiategrasso debba essere esaminata con urgenza, senza ulteriori differimenti. (1300).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto porre in essere — come sarebbe stato suo intendimento — un piano di sdoppiamenti di classi negli istituti esistenti e di istituzioni di nuove scuole, per l'anno 1958-59, a causa degli inadeguati stanziamenti di bilancio.

Eccezion fatta per la trasformazione in scuole autonome di alcune succursali, non è stato possibile far luogo a nessuna vera e propria istituzione, e si è dovuto, quindi, rimandare ulteriormente l'accoglimento di istanze di comuni importanti come Abbiategrasso.

Perché possa essere presa in considerazione in ordine al piano delle istituzioni per l'anno scolastico 1959-60, la domanda deve essere rinnovata entro il prossimo 15 dicembre 1958 per il tramite del provveditore agli studi.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia) non ha ritenuto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

di applicare il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, che prevede la sistemazione degli avventizi, né ha provveduto ad ampliare la pianta organica per dare sistemazione definitiva al personale, il cui numero è notevolmente aumentato in rapporto alle aumentate esigenze.

La interrogante chiede ancora di conoscere per quali ragioni la predetta amministrazione si rifiuta tenacemente di dare la dovuta retribuzione a un certo numero di lavoratori i quali, durante lo scorso anno 1957, ebbero a svolgere dei lavori per conto del comune. Tra i creditori di cui sopra ci sono umili trasportatori di materiale di rifiuto o da costruzione e qualche modesto fornitore di cemento e di altro materiale.

La interrogante fa presente il criterio di discriminazione, basato su relazioni personali o politiche, al quale quella amministrazione si ispira non soltanto per quanto riguarda il pagamento di lavori effettuati, ma anche la scelta delle opere pubbliche da effettuare.

Una amministrazione comunale deve in ogni momento rendersi conto del suo primo dovere che è quello di interpretare i bisogni e le esigenze di tutta la popolazione.

La interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga di intervenire sollecitamente per ristabilire l'equità. (1123).

RISPOSTA. — Il comune di San Marco in Lamis provvede, a suo tempo, alla modifica della pianta organica del suo personale con la istituzione di nuovi posti di ruolo, ma il provvedimento non ebbe seguito per le precarie condizioni finanziarie dell'ente. L'amministrazione non effettuò concorsi interni ai sensi del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, per la sistemazione del personale non di ruolo nei posti disponibili, in quanto il limitato numero di avventizi in servizio, a quell'epoca, fu collocato mediante concorso pubblico oppure per chiamata diretta.

Attualmente sono in servizio quattordici avventizi, dei quali nove occupano posti di ruolo e cinque posti non di ruolo.

Per quanto attiene al pagamento delle loro spettanze agli operai ed ai fornitori in dipendenza dei lavori di sistemazione del palazzo municipale, il comune ha dato assicurazione che tali pendenze saranno prossimamente soddisfatte, essendo in via di perfezionamento la pratica concernente l'assunzione di un apposito mutuo con la Cassa di risparmio di Puglia.

Per altro la subordinazione dei pagamenti alla definizione della pratica di mutuo fu a

suo tempo accettata dagli stessi operai e fornitori.

Quanto alle « opere pubbliche » non meglio precisate che verrebbero effettuate in base a relazioni personali o politiche, si ritiene che l'interrogante intenda riferirsi in particolare ai lavori per l'apertura di una nuova arteria in prolungamento di via della Vittoria. La realizzazione della strada però risponde ad una effettiva necessità di pubblico interesse, in quanto crea la premessa per un notevole sviluppo delle costruzioni edilizie nella zona e congiunge il corso principale del paese con la strada provinciale.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come e quando intenda risolvere il problema delle indennità ai commissari per gli esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza ai quali, in attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo che dovrebbe determinare il nuovo trattamento economico dovuto, con decorrenza dall'anno scolastico 1955-56, viene ora usato il trattamento previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 1076.

È da notare che dalla sessione estiva del 1956, e quindi per cinque sessioni, i commissari per gli esami sopra menzionati hanno ricevuto un trattamento di gran lunga inferiore a quello di cui precedentemente godevano e che doveva essere modificato in loro favore. (339).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 781, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 340).

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali difficoltà ancora si frappongono alla rapida liquidazione dei danni di guerra (beni italiani liberi in Jugoslavia) della signora Aldemira Griparich fu Domenico in Pellis (posizione n. 13185). (1381).

RISPOSTA. — I beni denunciati dalla signora Griparich Aldemira fu Domenico in Pellis consistono in terreni e fabbricati siti nel territorio di Parenzo. Sono state accordate due anticipazioni di lire 370 mila ciascuna e ai fini della liquidazione si attende che la signora Griparich faccia pervenire la dichiarazione in carta libera, sollecitata già da tempo dall'ufficio competente, con la quale la stessa autorizzi la cessione della quota parte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

di $\frac{1}{4}$ per la casa di via Roma e di $\frac{1}{11}$ per la casa di Strada Grande.

Compiuti tali adempimenti, la pratica avrà sollecito, ulteriore corso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si frappongono alla rapida definizione della pratica danni di guerra (in Austria) della signora Mattiussi Giovanna vedova Vidoni, di Artegna (posizione n. 1137). (1382).

RISPOSTA. — Per la definizione della domanda relativa ai danni di guerra subiti in Austria dalla signora Giovanna Mattiussi, si è in attesa che l'interessata riproduca i certificati anagrafici in quanto quelli già acquisiti in atti contenevano discordanti indicazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intende provvedere all'esame del ricorso danni di guerra dei signori Bastianutti Cesare e Giuseppe — denuncia n. 24391 del 25 settembre 1945 c/c 3751 — ricorso inoltrato all'intendenza di finanza di Udine il 18 settembre 1957 e da questi trasmesso al Ministero del tesoro direzione generale danni di guerra, con nota n. 13889/57 del 25 settembre 1957. (1436).

RISPOSTA. — Gli atti relativi al ricorso presentato avverso la determinazione dell'intendenza di finanza di Udine da Bastianutti Cesare e Giuseppe sono stati trasmessi, per il parere di merito, alla commissione centrale per i danni di guerra, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È stata interessata la segreteria di detta commissione per il sollecito esame del ricorso di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora ostino alla rapida liquidazione della pratica danni di guerra (in Dalmazia) degli eredi di Raimondo Bay (n. 14515). (1472).

RISPOSTA. — I beni denunciati dagli eredi del signor Raimondo Bay consistono in alcuni immobili siti nel territorio di Spalato e nel comune di Maslinica, costituiti da fabbricati in parte demoliti o in rovina e da piccoli appezzamenti di terreno. Ai fini della documentazione sulla proprietà gli interessati hanno potuto esibire soltanto i certificati catastali

per gli immobili nel comune di Maslinica. D'ufficio si è dovuto procedere alla legittimazione giuridica ed economica. Allo stato attuale sono stati acquisiti gli estratti tavolari e quelli catastali relativi ai beni di Spalato, come pure notizie sullo stato degli stabili; si attende ora che le autorità jugoslave forniscano l'estratto tavolare relativo agli immobili censiti alla P. T. 391 del comune di Maslinica, documento richiesto in data 5 aprile 1957 e sollecitato il 26 luglio 1957 ed il 17 marzo e 7 agosto del corrente anno 1958.

Non appena in possesso dell'estratto tavolare, che sarà nuovamente sollecitato nella prossima riunione degli esperti italo-jugoslavi, si provvederà alla valutazione a cura dell'ufficio tecnico erariale ed alla concessione dell'indennizzo spettante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di adottare un provvedimento che conceda anche agli insegnanti fuori ruolo sprovvisti di abilitazione la possibilità di conseguirla con le particolari facilitazioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sempreché abbiano maturato i requisiti richiesti dal citato articolo 7 entro l'anno scolastico 1957-58. (598).

RISPOSTA. — È noto come le condizioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale nell'insegnamento medio siano tassativamente sancite da precise disposizioni di legge, alle quali, evidentemente, non è possibile derogare con un provvedimento amministrativo.

Né questo Ministero ritiene opportuno di promuovere un disegno di legge nel senso desiderato dall'interrogante, atteso che le facilitazioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, rientrano tra i numerosi provvedimenti di carattere eccezionale posti in essere per la difficile situazione in cui gli insegnanti non di ruolo sono venuti a trovarsi nel periodo particolarmente delicato dell'immediato dopoguerra.

È poiché ormai sono venuti a mancare i presupposti per l'adozione di provvedimenti così eccezionali, sembra non sia opportuno frapporre remore al graduale processo di normalizzazione della situazione scolastica, il quale vuole che l'accertamento delle capacità didattiche e della preparazione culturale degli insegnanti avvenga mediante il più idoneo vaglio degli esami di Stato.

Il Ministro: MORO.

FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni dell'inspiegabile ritardo nella risposta alla richiesta di riacquisto della cittadinanza del signor Kozlin Stanislao, di Gorizia, inoltrata sin dal 22 marzo 1954 e dallo stesso sollecitata il 6 febbraio 1956.

Ulteriore richiesta è stata recentemente ripetuta dal Kozlin in data 23 agosto 1958 in base al n. 3 dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza. (1493).

RISPOSTA. — Il signor Stanislao Kozlin, dopo aver optato nel 1951 per la cittadinanza jugoslava a termini dell'articolo 20 del trattato di Parigi, presentò il 6 febbraio 1956 istanza per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Questo Ministero rese edotto l'interessato che non aveva provvedimenti da adottare in merito alla sua richiesta in quanto egli aveva conseguito la cittadinanza jugoslava per opzione. Analogo esito ebbe una nuova domanda del Kozlin, presentata il 28 dicembre 1957.

Successivamente nell'agosto del 1958, il Kozlin produsse istanza per riottenere la cittadinanza italiana.

Poiché l'interessato — come s'è detto — ha perduto la cittadinanza per effetto del trattato di Parigi, non può, ora, riacquistarla ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ma può riottenerla soltanto mediante concessione *ex novo* a norma dell'articolo 1 del regio decreto legge 1° dicembre 1934, n. 1997.

In tal senso sulla domanda presentata dal Kozlin il 23 agosto 1958 è stata iniziata — in data 4 settembre 1958 — la istruttoria di rito.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

FRANCO RAFFAELE — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde al vero che nella provincia di Gorizia sia ancora in vigore per gli uffici del registro una circolare del 1956 che, in riferimento alla legge sul collocamento (decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222), pretende dedurre l'inapplicabilità delle sue disposizioni alla categoria dei mutilati ed invalidi ex partigiani; e ciò in palese contrasto, oltre che con profonde ragioni di equità, con le stesse disposizioni di legge, specificatamente dopo il recente riconoscimento giuridico del corpo volontari della libertà;

e se, ciò rispondendo al vero, non appaia opportuno al ministro di procedere alla sua abrogazione. (1496).

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, dispone il collocamento dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private e non anche nelle pubbliche amministrazioni le quali, quindi, non hanno facoltà, per il vigente blocco delle assunzioni, di assumere minorati appartenenti a questa categoria.

È invece prevista, presso le amministrazioni statali, l'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Questo Ministero ha provveduto, e provvede tuttora, ad assumere invalidi militari e civili di guerra fino alla copertura delle percentuali stabilite dalla legge stessa, ed in dette assunzioni sono stati e vengono compresi i mutilati ed invalidi di guerra ex partigiani che hanno prodotto regolare domanda e sono in possesso degli altri requisiti prescritti.

Questo Ministero non ha mai emanato né avrebbe potuto farlo, dal momento che ai partigiani combattenti sono applicabili tutti i benefici previsti in favore degli ex combattenti, una circolare diretta ad escludere dalle assunzioni gli invalidi di guerra ex partigiani.

Il Ministro: PRETI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali disposizioni intenda emanare ai provveditori agli studi per l'anno 1958-59 al fine di porre rimedio alle lentezze e ai disordini che si sono verificati finora nei movimenti, trasferimenti e nomine dei direttori didattici.

E ciò in considerazione del fatto che tali inconvenienti nuocciono al buon andamento dei circoli didattici e non alimentano la necessaria fiducia da parte degli insegnanti e delle famiglie nei riguardi dei dirigenti di così importanti settori dell'istruzione elementare. (838).

RISPOSTA. — Premesso che i trasferimenti del personale di vigilanza delle scuole elementari sono di competenza dell'amministrazione centrale e non dei provveditori agli studi, si assicura che questo Ministero, per disciplinare sempre meglio la materia delle nomine, movimenti e trasferimenti dei direttori didattici e ispettori scolastici, ha emanato la circolare del 12 luglio 1958, n. 10763/51 recante disposizioni per un uso più attento e preciso dei poteri attribuiti agli stessi organi periferici in merito all'anzidetta materia.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla liquidazione della pensione ordinaria a favore del signor Gentile Antonio, da Bomba (Chieti), per il servizio prestato quale agente delle imposte di consumo, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (1626).

RISPOSTA. — Nessuna domanda di pensione risulta presentata alla direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero a nome di Gentile Antonio, né tale nominativo figura negli elenchi dei contributi relativi al personale in servizio alle dipendenze del comune di Bomba.

Infatti i necessari accertamenti eseguiti hanno dato esito negativo, non risultando alcun precedente nei confronti del Gentile medesimo.

Per eventuali ulteriori ricerche — che non è possibile approfondire in base ai pochi elementi segnalati — sarebbe opportuno che lo interrogante si compiacesse di fornire le complete generalità dell'interessato e più ampie notizie concernenti, fra l'altro, il periodo del servizio prestato.

Per altro, si fa presente che il Gentile, qualora abbia prestato servizio alle dipendenze di appaltatore delle imposte di consumo, dovrebbe risultare assicurato allo speciale fondo esistente presso l'I.N.P.S., al quale istituto, pertanto, egli dovrebbe rivolgere la richiesta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se è informato della fallimentare e caotica situazione amministrativa esistente nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli);

se gli è pervenuta una istanza sottoscritta da tutti i dipendenti comunali i quali denunciano di non avere percepito le loro competenze nei mesi di giugno, luglio, agosto, nonostante risulti una disponibilità di 7 milioni e 500 mila lire;

se gli risulta che per vecchi debiti sono stati anche minacciati o eseguiti pignoramenti dei mobili esistenti nella casa comunale con enorme aggravio di spese per il comune.

L'interrogante chiede di conoscere se nella considerazione degli inadempimenti gravissimi innanzi denunciati, in ordine ai quali non furono mantenuti nemmeno gli impegni assunti dinanzi al prefetto, delle azioni esecutive in atto e minacciate contro il comune, della situazione di tesoreria, della inefficienza dell'amministrazione anche nelle recenti gra-

vi calamità, che hanno colpito la popolazione, il ministro non ritenga di intervenire perché sia effettuata una approfondita inchiesta amministrativa e perché si provveda all'immediato pagamento di tutte le competenze dovute ai dipendenti del comune. (420, *già orale*).

RISPOSTA. — Effettivamente il personale del comune di Sant'Antonio Abate non ha percepito parte degli assegni relativi al mese di giugno del 1958, nonché le intere competenze di luglio ed agosto dello stesso anno.

L'amministrazione comunale, però, in seguito all'intervento della prefettura, ha adottato provvedimenti intesi a reperire i fondi necessari per l'integrale liquidazione di tali competenze.

Per altro, poiché la contabilità del civico ente presenta irregolarità, sono in corso approfondite indagini in via amministrativa, tenuto anche conto che dal 1956 pende, avanti l'autorità giudiziaria, un procedimento per un ammanco di cassa.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

GRASSO NICOLOSI ANNA E RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) quanti posti resteranno scoperti, e in quali province, nelle graduatorie del ruolo in soprannumero, in seguito ai concorsi banditi con la legge 6 luglio 1956, n. 717;

2) se non ritiene opportuno mettere a disposizione tali posti agli idonei di altre province;

3) se non intende prorogare la durata delle graduatorie. (457).

RISPOSTA. — Si deve preliminarmente precisare che i concorsi per posti di ruolo in soprannumero — ai quali fanno riferimento gli interroganti — vennero banditi ai sensi della legge 27 novembre 1954, n. 1170, istitutiva del ruolo stesso, e che la legge 6 luglio 1956, n. 717, prorogò la validità delle relative graduatorie degli idonei fino al 1° ottobre 1958.

Pertanto, il reperimento dei posti disponibili di tale ruolo, potrà essere effettuato soltanto dopo che i provveditori agli studi avranno disposte le nomine degli idonei inclusi nelle graduatorie suppletive, per effetto della citata legge n. 717.

Relativamente alla richiesta di assegnazione dei posti del ruolo in soprannumero rimasti vacanti in alcune province, agli idonei di altre province, oppure di proroga delle graduatorie di cui trattasi, deve farsi osservare che occorrerebbe un apposito provvedi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

mento di legge, di cui questo Ministero non ravvisa l'opportunità. Infatti, a prescindere dall'obbligo, sancito dall'articolo 2 della ricordata legge n. 1170, di coprire con unico concorso ordinario per titoli ed esami da bandirsi ogni biennio i posti vacanti sia nel ruolo organico sia in quello soprannumerario, è interesse dell'amministrazione e della scuola che venga operata, mediante concorsi, la selezione degli elementi culturalmente e professionalmente più qualificati, da attuarsi tra la vasta massa degli abilitati e dei maestri non di ruolo.

Il Ministro: MORO.

GRASSO NICOLOSI ANNA, SPECIALE E RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende accogliere l'istanza da dieci anni avanzata dall'amministrazione comunale di Petralia Soprana (Palermo) per l'istituzione di una scuola tecnica agraria a corso biennale, che permetterebbe ai numerosi diplomati della scuola di avviamento professionale agrario a corso triennale — già esistente — di conseguire il titolo di agente rurale e la abilitazione alla conduzione di aziende agricole. (772).

RISPOSTA. — Le esistenti scuole tecniche di ogni tipo sono in via di graduale trasformazione in istituti professionali del corrispondente indirizzo.

Per tale ragione, questo Ministero non ritiene opportuno procedere a nuove istituzioni di dette scuole.

Il Ministro: MORO.

GRASSO NICOLOSI ANNA, SCIORILLI BORRELLI, RUSSO SALVATORE E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se non ritenga opportuno rivedere la grave situazione determinatasi per gli insegnanti elementari di Trieste, che insegnano in altre province, e che da sedici anni attendono la riapertura dei trasferimenti;

2) se non ritenga opportuno, in attesa di provvedimenti legislativi in materia, di porre un'aliquota dei posti vacanti in quella provincia a disposizione di assegnazioni provvisorie e interprovinciali per insegnanti triestini, e residenti in quella provincia da un quinquennio, coniugati o aventi particolari situazioni familiari e sulla base del loro stato di servizio. (853).

RISPOSTA. — È ben nota a questo Ministero la delicata situazione rappresentata dagli interroganti e per la quale non ha potuto essere accolta dal provveditore agli studi di Trieste nessuna delle domande prodotte, al fine di ottenere il trasferimento in quelle scuole, da insegnanti elementari titolari in altre province.

In proposito si deve rilevare come tale situazione sia stata determinata dal fatto che un rilevante numero di insegnanti elementari — che prima del 1943 prestavano la loro opera in scuole di zone di confine ora non più appartenenti al territorio nazionale — dovette essere aggregato a suo tempo al ruolo magistrale della provincia di Trieste, determinando tale pleoricità del ruolo magistrale, da rendere impossibile l'accoglimento di nuove domande di trasferimento.

Per quanto riguarda il suggerimento, contenuto nella interrogazione, di disporre in favore degli insegnanti in questione l'assegnazione provvisoria, si ritiene opportuno far presente che nei riguardi degli insegnanti elementari che aspirino a beneficiare di tale provvedimento nell'ambito della provincia di titolarità o per altra provincia, questo Ministero dispone annualmente, ai sensi di apposita ordinanza e sulla base della compensazione, le assegnazioni provvisorie per tutte le province (e quindi anche per il territorio di Trieste) al fine di agevolare la ricostituzione del nucleo familiare degli interessati. Quanto alle assegnazioni provvisorie che verranno concesse per il prossimo anno scolastico 1958-59, si informa che i relativi provvedimenti sono in corso di emanazione e saranno portati, al più presto, a conoscenza dei singoli provveditori agli studi.

Il Ministro: MORO.

GRASSO NICOLOSI ANNA E NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda intervenire con apposito provvedimento legislativo in favore delle « allevatrici » di caduti in guerra, che hanno allevato bimbi orfani non di ambedue i genitori. (871).

RISPOSTA. — Per la prima volta, il decreto legge 27 ottobre 1918, n. 1726, ammise, come aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra, in mancanza dei genitori e dei collaterali, gli assimilati a genitori, coloro cioè che avessero dimostrato di aver allevato e tenuto presso di sé come figlio fino alla maggiore età o quanto meno fino alla chiamata alle armi, un orfano che in seguito fosse morto a causa della guerra.

Tale diritto non venne più ammesso dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, con il quale fu rielaborata tutta la legislazione a quel tempo esistente.

Soltanto nel 1936, e precisamente col regio decreto legge 9 luglio 1936, n. 1470, fu nuovamente riconosciuto il diritto alla pensione di guerra all'assimilato a genitore, limitandolo però alla persona dell'avo del militare, qualora questi fosse rimasto privo di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età e sempre che l'avo avesse provveduto al suo mantenimento fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi.

La legge di riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, seguendo un criterio di equità fra le categorie di aventi diritto, ha esteso, con l'articolo 71, il beneficio alla pensione a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione del militare o del civile deceduto fino alla maggiore età o fino alla chiamata alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso. La legge pone, come requisiti indispensabili per la concessione della pensione, che il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età e che non vi siano altri aventi diritto.

La condizione, richiesta dalla disposizione sopra richiamata, che « il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori » perché possa ammettersi la figura dello « allevatore », appare giustificata sul piano giuridico perché è ai genitori che per legge incombe l'obbligo dell'assistenza morale e materiale dei figli, e pertanto l'esistenza anche di un solo dei genitori è sufficiente ad escludere che ad altri soggetti possano derivare diritti per avere volontariamente provveduto al mantenimento ed all'educazione di un minorenne.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GRASSO NICOLOSI ANNA, RUSSO SALVATORE, SPECIALE, FALETRA, DI BENEDETTO E PELLEGRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali non è stato ancora concesso il riconoscimento statale alla facoltà di magistero dell'università di Palermo, istituita con legge regionale 28 marzo 1955, n. 20;

2) quali interventi sono stati compiuti presso codesto Ministero, da parte dell'assessore regionale siciliano alla pubblica istruzione, in base all'articolo 3 della legge regionale succitata, che dispone: « l'assessore alla pubblica istruzione è autorizzato a stipulare

le convenzioni eventualmente previste da disposizioni integrative concernenti il riconoscimento statale della facoltà »;

3) se non intende rimuovere subito ogni ostacolo al riconoscimento statale della facoltà, tenendo presente lo stato di comprensibile e giustificata ansia degli studenti interessati. (1566).

RISPOSTA. — La facoltà di magistero presso l'università di Palermo venne istituita con legge regionale 28 marzo 1955, n. 20, a decorrere dall'anno accademico 1955-56. L'articolo 3 della citata legge prevede la stipulazione di una apposita convenzione, tra la regione siciliana e l'università di Palermo per il finanziamento della facoltà stessa.

Il Ministero interessò subito il rettore dell'ateneo palermitano perché si provvedesse alla stipulazione della convenzione, atto indispensabile per il successivo riconoscimento giuridico della facoltà. Successivamente, nel novembre del 1956, il Ministero inviò a Palermo un proprio funzionario il quale, presi contatti con gli organi regionali e universitari, provvide a dare le necessarie indicazioni perché si predisponesse lo schema della convenzione e il relativo piano finanziario.

Malgrado i continui solleciti del Ministero, solamente nel mese di agosto 1958 la regione ha predisposto uno schema di convenzione che si discosta però da quello precedentemente concordato, per cui si rende ora necessario apportare alcune modifiche al testo, modifiche che sono già state comunicate al rettore dell'università di Palermo.

Appena sarà pervenuta la convenzione, il Ministero darà subito corso agli atti di sua competenza ai fini della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con cui verrà istituita e riconosciuta sul piano nazionale la facoltà in questione.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende trattenere in servizio per l'anno scolastico 1958-59 gli ispettori scolastici per l'istruzione elementare i quali, avendo raggiunto il 65° anno di età, dovrebbero essere collocati a riposo ai sensi della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

L'interrogante fa presente che è stato presentato al Senato, di iniziativa del senatore Jodice, un disegno di legge per l'estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concer-

nente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici.

In attesa della discussione del predetto disegno di legge, sarebbe opportuno dare disposizioni affinché gli ispettori scolastici per l'istruzione elementare che hanno raggiunto il 65° anno di età vengano trattenuti in servizio per l'anno scolastico 1958-59. (898).

RISPOSTA. — Si deve far presente che, avendo le amministrazioni dello Stato l'obbligo tassativo di collocare a riposo il personale per il quale ricorrono le condizioni previste dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, questo Ministero non ha proprio modo di trattenere in servizio, per l'anno scolastico 1958-1959, il personale di vigilanza delle scuole elementari che si trovi nelle condizioni medesime.

All'accoglimento della richiesta dell'interrogante si oppone, poi, il fatto che non è possibile prevedere se e quando la proposta di legge del senatore Jodice sarà discussa ed approvata dal Parlamento.

Il Ministro: MORO.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito alla statizzazione dell'istituto magistrale parificato di Senigallia (Ancona).

L'interrogante fa presente che l'argomento formò oggetto di interrogazione alla Camera (seduta del 16 ottobre 1957) e che nella seduta del 24 ottobre 1957 la Camera votò su un ordine del giorno favorevole alla richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Senigallia. In data 31 ottobre 1957 il ministro della pubblica istruzione assicurava, con lettera, il sindaco di Senigallia che i desideri dell'amministrazione sarebbero stati tenuti « ben presenti » per il successivo anno scolastico. (1441).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di considerare con la maggiore comprensione le esigenze del comune di Senigallia in merito alla istituzione di un istituto magistrale statale, nonché le rinnovate segnalazioni ed i voti espressi anche in sede parlamentare.

Deve però comunicare che, nonostante ogni migliore intendimento, non ha avuto modo di provvedere a tale istituzione per l'anno scolastico 1958-59, per la mancanza di fendi in bilancio da destinare al settore delle scuole medie di secondo grado.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora definita, con i provvedimenti del caso, la pratica relativa al pagamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria al lavoratore Marraffa Vincenzo, da San Vito dei Normanni (Brindisi).

Fa osservare che la pratica, regolarmente istruita e corredata di tutti i documenti assicurativi, relativi al periodo di lavoro svolto in Gran Bretagna e successivamente in Italia, per un totale di n. 52 marche assicurative, è stata trasmessa sin dal 13 agosto 1957, con protocollo n. 4055, dalla sede provinciale di Brindisi dell'I.N.P.S., alla direzione generale del predetto istituto, più volte sollecitata alla soluzione del caso. (965).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti circa il ritardo verificatosi nella definizione della pratica di cui trattasi, è risultato che la domanda è stata, a suo tempo, respinta dalla sede provinciale I.N.P.S. di Brindisi per carenza contributiva.

Poiché in sede di ricorso sono stati dal Marraffa indicati periodi di lavoro in Gran Bretagna, successivamente accertati, la domanda del lavoratore medesimo è stata definita favorevolmente in virtù della convenzione italo-britannica sulle assicurazioni sociali.

Infatti in favore del predetto lavoratore è stato emesso il 19 luglio 1958 l'ordinativo di pagamento relativo e sotto la stessa data è stato inviato all'organo erogatore di San Vito dei Normanni.

Il Ministro: VIGORELLI.

JACOMETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde a verità il fatto che qualche scuola italiana ha adottato il testo « Storia per i Licei e gli Istituti Magistrali » di Soranzo-Tarantella (edizione Minerva Italica) in cui sono contenuti, fra altri, i seguenti « Temi di studio ed esercitazione »:

« la personalità di Mussolini ebbe senza dubbio gravi difetti, ma non gli mancò in certi momenti un animo grande ».

« Hitler e il nazionalsocialismo: anche il Führer peccò di megalomania, ma fu uomo di azioni e di passioni ardenti ». Nel caso affermativo che cosa intende fare. (899).

RISPOSTA. — Nulla risulta a questo Ministero circa l'adozione, nelle scuole dipendenti, del testo di storia al quale l'interrogante si riferisce.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Assicuro, per altro, che il libro stesso sarà accuratamente esaminato dai competenti organi di questo stesso Ministero.

Sarebbe ad ogni modo desiderabile che l'interrogante indicasse cortesemente la scuola o le scuole presso le quali il testo in questione sarebbe stato adottato.

Il Ministro: MORO.

LAPENNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, considerata la situazione dei professori stabilizzati, non ritenga necessario ed urgente promuovere gli opportuni provvedimenti legislativi per modificare la legge 3 agosto 1957, n. 744, relativa alla stabilizzazione dei professori non di ruolo, disponendo che coloro i quali hanno prestato servizio nell'anno scolastico 1957-58 in qualità di insegnanti stabili, in caso di soppressione del posto da essi occupato, non potranno essere licenziati, ma saranno, a loro richiesta, utilizzati in servizi diversi nella stessa sede o presso altri uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (597).

RISPOSTA. — Questo Ministero deve rilevare come il problema rappresentato dall'interrogante abbia formato oggetto di attento esame e di approfondita discussione nella passata legislatura, in sede di approvazione della legge 3 agosto 1957, n. 744.

La primitiva proposta del deputato Resta prevedeva all'articolo 3, secondo comma, la possibilità che gli insegnanti stabilizzati, i cui posti fossero stati soppressi o trasformati od assegnati a professori di ruolo, venissero utilizzati anche per incarichi diversi da quelli dell'insegnamento, in servizi o uffici dipendenti da questo Ministero.

Senonché tale disposizione si appalesò subito non opportuna, pur a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'incidenza finanziaria della stessa disposizione, della quale non sarebbe stato possibile prevedere l'estensione in sede di attuazione pratica.

Non sarebbe stato conveniente destinare, per esempio, al Ministero o ad un provveditorato agli studi o ad una biblioteca, per svolgere mansioni quasi prevalentemente amministrative, docenti di discipline umanistiche o di matematica che non avessero avuto la possibilità di insegnare le rispettive materie. Si sarebbe trattato, in definitiva — come ricorderanno i parlamentari — di dare una controprestazione per una prestazione inesistente o priva di qualsiasi validità.

Sulla base di tali considerazioni non si ritenne di approvare la ricordata dispo-

zione e si dovette formulare il secondo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1957, n. 744, nel testo ora in vigore.

Questo Ministero è del parere che tali considerazioni siano tuttora valide e che, pertanto, manchino i presupposti per l'emana- zione del provvedimento auspicato dall'interrogante.

Il Ministro: MORO.

LATTANZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza delle vicende alterne e contraddittorie che hanno caratterizzato il finale dei campionati di calcio delle serie A, B e C. Tali vicende hanno gettato nuova luce sulle disfunzioni, già per altro ampiamente denunciate in altre occasioni, che hanno portato in piena crisi il calcio italiano senza che neppure si intravedano segni di resipiscenza e di ripresa.

Si chiede, pertanto, di conoscere se non si ritenga giunto il momento di raccogliere la giusta, insistente richiesta dell'opinione pubblica sportiva per la normalizzazione e la moralizzazione di questo settore nel quale sono investiti valori non solo sportivi, e quindi etici ed educativi, ma anche economici.

Se si è considerato che da tali disfunzioni risultano danneggiati gli interessi sportivi ed economici di alcune importanti città, come quella di Bari, con grande dispregio dei dei titoli sportivi acquisiti sui campi di giuoco. (56).

RISPOSTA. — Il C.O.N.I., in virtù dei poteri di coordinamento su tutta l'attività sportiva nazionale — poteri attribuitigli dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426 — ha provveduto alla nomina, nella persona del dottor Bruno Zauli, di un commissario straordinario della Federazione italiana giuoco calcio, con il compito di attendere al riordinamento della federazione medesima.

Per quanto attiene specificamente al « Bari F.B.C. », detta società ha ottenuto, in sede di qualificazione, il diritto a partecipare alla massima divisione nazionale calcistica.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se sono informati che il sindaco di Sant'Antonio Abate (Napoli) ha intenzione di occupare un'ala del costruendo edificio scolastico per trasferirvi gli uffici comunali; per conoscere se sono informati che l'attuale edificio dove è alloggiato il municipio è di pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

prietà della fidanzata del sindaco; per conoscere se non si ritenga doveroso informare il sindaco in parola che non sarà tollerato alcun atto arbitrario a danno dell'edificio scolastico che non può essere distolto dall'uso per cui è costruito. (354).

RISPOSTA. — Il sindaco di Sant'Antonio Abate è stato formalmente diffidato dal prefetto della provincia ad intraprendere, né ora né in prosieguo, qualsiasi azione intesa a sistemare gli uffici comunali in un'ala del costruendo edificio scolastico.

D'altra parte, il predetto sindaco ha escluso che quell'amministrazione comunale intenda attuare l'occupazione cui si riferisce l'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: SCAGLIA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Sul mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti del comune di Sant'Antonio Abate (Napoli). (1273).

RISPOSTA. — Effettivamente il personale del comune di Sant'Antonio Abate non ha percepito parte degli assegni relativi al mese di giugno del 1958, nonché le intere competenze di luglio ed agosto dello stesso anno.

L'amministrazione comunale, però, in seguito all'intervento della prefettura ha adottato provvedimenti intesi a reperire i fondi necessari per l'integrale liquidazione di tali competenze.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MATTARELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In merito a quanto segue.

Nel 1959 cade il 1° centenario della emissione dei primi francobolli delle Romagne. I filatelici chiedono che, come è già stato fatto nel 1951 per i francobolli sardi e nel 1952 per i francobolli dei ducati di Modena e di Parma, anche per i francobolli delle Romagne sia fatta una speciale emissione. (1250).

RISPOSTA. — Nel predisporre il programma delle emissioni speciali per l'anno venturo, questo Ministero non mancherà di prendere in considerazione anche la proposta di emissione di un francobollo commemorativo del 1° centenario dell'emissione dei primi francobolli delle Romagne.

Debbo per altro far presente che le emissioni di francobolli celebrativi o commemorativi, a norma delle vigenti disposizioni, debbono essere autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro: SIMONINI.

MAZZONI E MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando intende dare esecuzione al disposto dell'articolo 13 della legge 9 aprile 1958 sulla regolamentazione del lavoro a domicilio, che fissa il termine di due mesi per emanare le norme di applicazione;

per conoscere quando sarà sollecitata la costituzione della Commissione parlamentare di vigilanza prevista dall'articolo 16 della stessa legge. (710).

RISPOSTA. — Il regolamento per l'esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, è in avanzata fase di elaborazione.

In proposito ritengo di dover loro far presente che la novità della disciplina dettata dalla citata legge ha consigliato questa amministrazione di acquisire con cura rigorosa ogni elemento necessario alla emanazione di un testo regolamentare accurato e completo. A questo scopo, sono stati sentiti sulle norme da emanare anche gli organi periferici del Ministero, i cui pareri riflettono con evidenza le esigenze del settore anche in rapporto a situazioni locali.

La raccolta e la elaborazione degli elementi in questione non ha consentito a questa amministrazione di potersi attenere al termine, del resto assai breve, stabilito dalla suddetta legge n. 264.

Posso però dare assicurazione agli interroganti che il Ministero provvederà agli adempimenti di propria competenza con la maggiore sollecitudine.

Il Ministro: VIGORELLI.

MISEFARI E FIUMANO' — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a loro conoscenza il grave disagio di considerevole parte delle popolazioni della provincia di Reggio Calabria a causa del fatto che 20 strade fra le più importanti da depolverizzare e da ammodernare ancora non lo sono state, malgrado il problema sia stato affrontato e definito con delibera del consiglio pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

vinciale fin dal 1954, e la Cassa per il Mezzogiorno sia successivamente intervenuta a includere il lavoro nel proprio programma;

se non ritengano opportuno intervenire con l'urgenza che il caso richiede, in considerazione anche della circostanza che — in presenza del fatto riprovevole che tre gare di appalto sono andate deserte — già i cittadini di Villa San Giuseppe di Reggio Calabria, in maniera unanime, hanno nei giorni scorsi pubblicamente manifestato in un corteo spontaneo la loro indignazione e la volontà di ottenere soddisfazione alla annosa legittima aspettativa, ricevendo riconoscimento anche da parte dell'autorità prefettizia;

sotto quale data saranno indette le nuove gare di appalto le quali dovranno prevedere capitolati d'oneri modificativi di quelli precedenti, che tanto l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, quanto la Cassa per il Mezzogiorno conoscevano essere fortemente osteggiati dalla categoria imprenditoriale e inaccettabili, come l'esperienza ha dimostrato. (478).

RISPOSTA. — Le ultime gare di appalto — 4° esperimento in ordine cronologico — relative ai lavori di sistemazioni stradali in provincia di Reggio Calabria, svoltesi nei giorni 23, 26 e 29 agosto 1958 sulla base di progetti aggiornati che comportavano una spesa presunta complessiva di lire 759.255.000 — hanno avuto tutto esito positivo.

I progetti presentati dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, alla quale la Cassa per il Mezzogiorno aveva conferito l'incarico della revisione progettuale, comportavano una spesa complessiva di lire 827.600.000, contro una disponibilità di lire 771.490.000.

Tale maggiore spesa era essenzialmente determinata dalla applicazione di un prezzo del pietrisco notevolmente aumentato per adeguarlo alla situazione delle cave e dei trasporti.

In sede di approvazione, il Consiglio di amministrazione della Cassa ridusse tale importo a lire 759.250.000, e malgrado ciò l'aggiudicazione dei gruppi di lavoro è stata fatta con un ribasso medio del 7 per cento e cioè da un minimo dell'1 per cento ad un massimo del 18,75 con una ulteriore economia di circa cinquantaquattro milioni.

I risultati di gara sono stati subito approvati dal suddetto ente, che ha provveduto anche a dare istruzioni all'amministrazione provinciale interessata per la pronta consegna dei lavori alle imprese rimaste aggiudicatrici e per l'immediato inizio degli stessi.

Fra i lavori stradali formanti oggetto degli appalti di cui sopra, è compresa anche la sistemazione che interessa i cittadini di Villa San Giuseppe di Reggio Calabria, di cui è cenno nella interrogazione.

Circa i precedenti esperimenti andati deserti, si fa presente che ciò è avvenuto per lo strano comportamento delle categorie imprenditoriali interessate. Infatti, al primo gruppo di 11 gare parteciparono in notevole numero le imprese locali, che erano state volutamente preferite attraverso l'aggruppamento dei lavori in molti lotti di modesto importo. In sede di gara, le imprese concorrenti, nulla eccependo sui prezzi, dichiararono di ritirare le offerte in quanto erano « venute a conoscenza di una clausola di capitolato speciale che richiedeva la manutenzione triennale ».

Tale motivazione, però, era inesatta in quanto il capitolato non imponeva la « manutenzione » triennale, ma solo la garanzia, come del resto è stata richiesta altrove, delle pavimentazioni a tappeto bituminoso le quali, per essere in conglomerato bituminoso di un certo spessore, se ben fatte non devono avere bisogno di risarcimenti. Ciò non pertanto tale clausola fu tolta dal capitolato e furono ripetute le gare che andarono in prevalenza deserte.

In tale sede alcune imprese avanzarono domanda di trattativa privata che, però, venne respinta autorizzando invece una terza gara andata anch'essa deserta.

Per conseguenza, la Cassa ha dovuto chiedere all'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, che aveva predisposto i progetti con pavimentazione a tappeto, di modificare i progetti stessi introducendo altro tipo di pavimentazione, e cioè quello consueto a trattamento superficiale.

Si fa rilevare, per altro, che negli ultimi due mesi nelle province meridionali sono state espletate centinaia di gare nelle quali la perplessità dell'aggiudicazione è derivata dai ribassi di asta eccessivi che si sono avuti, talvolta anche attorno al 30 per cento.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MOGLIACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda di disporre un'inchiesta per accertare il modo scandaloso con il quale viene amministrato in atto l'ospedale circoscrizionale « Vittorio Emanuele » di Castelvetrano (Trapani) da parte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

del commissario prefettizio dottor Vittorio Mirto.

Per sapere inoltre se non creda sia giunto il momento di por fine all'amministrazione straordinaria presso il detto ospedale che si trascina ormai senza alcuna giustificazione da circa tre anni suscitando le giuste reazioni della cittadinanza castelvetranese e dei comuni interessati, che rivendicano il diritto di vedere insediata l'amministrazione ordinaria, già nominata fin dal gennaio del 1956 e che per motivi inspiegabili ancora viene tenuta fuori dell'ospedale. (1086).

RISPOSTA. — La gestione straordinaria dell'ospedale circoscrizionale « Vittorio Emanuele » di Castelvetrano non ha mai dato luogo a rilievi da parte delle autorità di vigilanza e tutela, in quanto le iniziative del commissario prefettizio si sono sempre mantenute nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività degli enti di assistenza e beneficenza.

Il prefetto, pertanto, non essendo a conoscenza di alcun elemento concreto che possa giustificare il motivo di una inchiesta, non ravvisa la necessità di un simile provvedimento.

In ordine alla mancata ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del nosocomio, si precisa che ciò è dovuto alla mancata nomina di alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell'ente da parte delle autorità competenti. Infatti, mentre il consiglio comunale di Castelvetrano ha provveduto alla nomina dei membri di propria competenza, l'assessorato regionale per l'igiene e la sanità pubblica non ha proceduto alla nomina del proprio rappresentante, né ha convocato l'assemblea dei sindaci dei comuni circoscrizionali per procedere alla elezione dei membri di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che il questore di Novara ha ripetutamente negato la licenza di spaccio delle bevande superalcoliche alla signora Clotilde Pironi, titolare del bar-ristorante di Finero, frazione montana del comune di Malesco (Novara), dove l'unica licenza è stata a suo tempo concessa ad altro esercizio attualmente chiuso;

e se, considerando che lo spaccio bevande superalcoliche si rende necessario, non solo per i turisti e la popolazione locale, ma anche per le numerose comunità che ivi sog-

giornano durante il periodo estivo (mancando persino la farmacia, si è dato il caso di dover provvedere presso privati per dare un bicchierino di grappa ad uno studente colto da malore) non ritenga di intervenire presso il questore affinché provveda favorevolmente secondo la richiesta avanzata dalla interessata. (1365).

RISPOSTA. — La domanda, più volte rinnovata, dalla signora Clotilde Pironi, non è stata accolta dal questore di Novara perché, tenuto conto che nella stessa frazione — che conta 270 abitanti — esiste altro pubblico esercizio munito di tale autorizzazione, col suo accoglimento si sarebbe superato il rapporto limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'istanza della signora Pironi potrà essere presa in esame soltanto se il titolare dell'altro esercizio — che ha attualmente interrotto la sua attività ed ha avuto respinta la domanda di proroga della chiusura — non dovesse ottemperare all'ingiunzione di riaprire l'esercizio, incorrendo, in tal modo, nella sanzione della revoca del titolo di polizia.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MUSOTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti voglia adottare, e con l'urgenza che il caso richiede, a carico del sindaco di Belmonte Mezzagno (Palermo), il quale il 3 agosto 1958, affiancato dalle autorità ecclesiastiche, capeggiava alquanti cittadini che avevano l'insano proposito di penetrare nella chiesa evangelica di quel comune di recente costruzione e di turbare la libertà di culto.

Il pronto intervento della locale arma dei carabinieri impediva il raggiungimento del piano propostosi da quei cittadini, capeggiati dal loro sindaco. Non si comprende però come più tardi si sia proceduto allo scioglimento della riunione, che si teneva nella chiesa evangelista, al sequestro della chiave della chiesa stessa.

Tutto ciò offende la libertà di culto, sancita e protetta dalla Costituzione. (1444).

RISPOSTA. — Il 3 agosto 1958, a Belmonte Mezzagno, circa 500 fedeli di religione cattolica inscenarono una manifestazione di protesta contro una riunione di rito evangelico, che si stava svolgendo in un locale adibito ad oratorio (e non già a chiesa).

L'arma locale dei carabinieri intervenne prontamente e le misure di emergenza adottate — e cioè lo scioglimento della manifesta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

zione dei cattolici prima, e della riunione dei protestanti, dopo — valsero a ristabilire subito la situazione.

Non risponde al vero che la manifestazione sia stata capeggiata dal sindaco del comune; anzi egli fece del suo meglio per sedare gli animi e si deve proprio alla sua opera moderatrice se l'incidente non ebbe conseguenze.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risultino le molteplici irregolarità in cui è incorsa l'amministrazione comunale di Aversa (Caserta) con la delibera consiliare del 7 luglio 1958, n. 275, relativa alla proroga alla ditta Vecchione del servizio di trasporto poveri al cimitero. Con detta delibera, senza tener conto della prefettizia 22254/San. del 6 marzo 1957 — con la quale si esprimeva tra l'altro l'avviso doversi procedere a regolare gara d'appalto — la maggioranza del consiglio comunale ha deciso di corrispondere per ogni trasporto l'importo di lire 6-7 mila, nonostante che non solo altre ditte avessero fatto offerte più vantaggiose, ma che la stessa ditta Vecchione, in previsione della scadenza del contratto, avesse, con domanda datata 20 dicembre 1956, offerto al comune di continuare il servizio per sole lire 4 mila a trasporto.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il prefetto di Caserta abbia preso in esame e quale corso si proponga di dare alla opposizione prodotta dal consigliere Angelo Jacazzi, il quale ha chiesto non solo che venga annullata la delibera, ma che venga istituita azione di responsabilità a carico degli amministratori, che anche per l'anno 1957 — senza neppure esservi autorizzati da un qualsiasi atto deliberativo — hanno recato evidente danno al comune, corrispondendo per un pubblico servizio un importo superiore a quello richiesto dalla ditta interessata. (1331).

RISPOSTA. — Il servizio di costruzione casse funebri, facchinaggio e trasporto delle salme dei poveri al cimitero fu conferito, dal comune di Aversa alla ditta Vecchione nel 1953, alle seguenti condizioni:

a) cassa, facchinaggio, trasporto con carro a trazione animale lire 6 mila;

b) cassa, facchinaggio, trasporto con mezzo meccanico lire 7 mila;

c) durata della convenzione anni due, con facoltà di rinnovazione alla fine del biennio.

La convenzione venne, difatti, confermata sino al 31 dicembre 1956 ed alle stesse condizioni il servizio fu espletato sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Nell'approssimarsi di tale data, pervennero al comune, sia da parte della menzionata ditta Vecchione sia da parte di tale Citarella, offerte di svolgere il servizio al prezzo rispettivamente di lire 4 mila e lire 4.500; esse, però, non furono accettate perché ritenute antieconomiche e negative ai fini di un regolare svolgimento del servizio medesimo, in quanto il costo del solo legno occorrente per una cassa è di lire 3.500.

Il consiglio comunale, pertanto, con deliberazione del 7 luglio 1958, n. 275, confermò nel servizio, e sino al 31 dicembre 1958, il Vecchione.

Alla scadenza dell'attuale concessione, comunque, il comune di Aversa intende dare un assetto definitivo al servizio in parola, mediante nuovo appalto sulla base dei prezzi reali e con ogni garanzia di regolare espletamento.

Per quanto concerne, poi, l'esposto con cui il consigliere Jacazzi ha chiesto l'annullamento della citata deliberazione n. 275, si fa presente che la prefettura di Caserta non ha dato seguito a detto esposto atteso che nessun motivo di illegittimità è stato riscontrato nel menzionato atto comunale, né ha ritenuto che vi fossero motivi per promuovere giudizio di responsabilità a carico degli amministratori. Essa ha, però, invitato l'amministrazione a predisporre — previa revisione dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico del comune — un nuovo capitolato d'appalto del servizio ed a sottoporre la questione del riassetto definitivo del servizio stesso all'esame del consiglio comunale.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

PEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se — in adesione a voti espressi in autorevoli dibattiti e nell'intento di portare gli istituti scolastici a meglio rispondere alle esigenze della vita economica — sia intendimento del suo Dicastero aprire, con organico ordinamento e naturalmente in forma condizionata e controllata, anche ai diplomati della istruzione tecnica e industriale, l'accesso alle facoltà universitarie affini al titolo di provenienza.

L'interrogante chiede inoltre se, in tale ipotesi — e come è previsto da vari ordinamenti scolastici stranieri — si giungerà a configurare titoli di studi intermedi tra il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

diploma di scuola media superiore e la laurea universitaria, titoli che — riferiti appunto a limitato *curriculum* di facoltà — potrebbero, nello stesso tempo, offrire opportuno completamento universitario alle professioni tecniche ed assicurare indirettamente anche una migliore (e per varie ragioni auspicabile) qualificazione professionale e scientifica del titolo di laurea. (703).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di considerare con particolare attenzione — mediante apposite commissioni di studio — il problema dell'ammissione dei diplomati dagli istituti tecnici a talune facoltà universitarie ad indirizzo tecnico-scientifico, problema al quale sono interessati, oltre gli ambienti scolastici, quelli industriali del paese.

Di recente, la sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione, in sede di esame del progetto di riordinamento degli istituti tecnici, predisposto da questo Ministero, ha rilevato che la questione dell'accesso alle università degli anzidetti diplomati merita — per la sua rilevante importanza e delicatezza — un più approfondito studio e, conseguentemente, una separata trattazione; essa, quindi, sarà sottoposta all'esame del medesimo consesso nella sua prossima tornata.

In tale occasione sarà opportunamente rappresentata al consiglio superiore anche la possibilità di istituire, in sede universitaria, dei corsi di perfezionamento, al termine dei quali venga rilasciato un titolo di studio intermedio fra quello di perito e quello di dottore in ingegneria.

Si assicura, comunque, che questo Ministero continuerà a svolgere il suo più vivo interessamento in ordine al problema di cui si tratta.

Il Ministro: MORO.

PEZZINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato del fatto che nella notte del 25 luglio 1958, a Paternò (Catania), per ordine del brigadiere Brullo, comandante di quella stazione dei carabinieri, sono state illegalmente disaffisse 40 copie di un manifesto sindacale dal titolo: « La sopraffazione della Sogene va protetta? » che era stato affisso a cura della locale camera del lavoro, mentre giustamente nessuna arbitraria misura del genere è stata adottata nei comuni di Catania, Scordia, Ramacca e Palagonia, nei quali lo stesso manifesto era stato contemporaneamente affisso.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ravvisi in tale comportamento del citato funzionario gli estremi del reato di abuso di autorità, consumato in violazione di precisi diritti di libertà riconosciuti ai singoli cittadini italiani e alle loro organizzazioni democratiche dalla Costituzione e solennemente confermati dalla Corte costituzionale nella sua prima sentenza, nonché di sapere quali misure intende adottare nei confronti di chi si è reso responsabile di tale sprezzante atteggiamento nei confronti della legge fondamentale dello Stato. (1285).

RISPOSTA. — Il 24 luglio 1958 il prefetto di Catania, a causa della particolare situazione creatasi nella provincia per i noti fatti del medio oriente, emanò un'ordinanza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la quale veniva vietata la distribuzione, l'affissione e diffusione al pubblico di un volantino che, traendo spunto dalla vertenza sindacale in atto dagli operai della Sogene, conteneva espressioni non rispondenti al vero sugli avvenimenti militari a quell'epoca in corso.

Il comandante della stazione carabinieri di Paternò, brigadiere Brullo Giovanni, il 25 successivo, ritenendo di potersi avvalere di tale ordinanza, fece defiggere quindici copie di altro manifesto di contenuto quasi identico al precedente e concernente la stessa vertenza della Sogene, ma per il quale nessuna ordinanza di sequestro era stata disposta.

Un obiettivo esame dei fatti esclude una vera e propria responsabilità del brigadiere Brullo, il quale in una situazione particolarmente delicata per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui, per altro, era responsabile, ritenne, in perfetta buona fede, di poter applicare, per analogia, le disposizioni del prefetto.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga che sia tempo di indire le elezioni amministrative nel comune di Ardara (Sassari), già da troppo tempo retto da un commissario prefettizio con notevole aggravio finanziario per detto comune. (1354).

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Ardara saranno effettuate domenica 9 novembre 1958.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

RAVAGNAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando l'istituto Pineta di Rojo (L'Aquila), di cui è proprietario l'ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, riprenderà a funzionare come colonia montana per i figli dei marittimi, gli ultimi, questi, fra tutte le categorie dell'industria che, per cause diverse, risultano ancora esclusi da tale beneficio. (674).

RISPOSTA. — La colonia montana per i figli dei marittimi, sita nella Pineta di Rojo, è tuttora chiusa per i motivi seguenti.

L'edificio, già requisito dal Ministero dell'interno, ha ospitato negli scorsi anni, in un primo tempo profughi giuliani e libici, sinistrati di guerra e, successivamente, gli alluvionati della Calabria.

Attualmente l'edificio è stato riconsegnato all'Ente nazionale della gente di mare, con sede in Roma — via XXIV maggio n. 11.

A seguito di disposizioni del Ministero dell'interno, ai fini del riconoscimento dei danni inevitabilmente verificatisi in conseguenza della lunga permanenza degli assistiti in parola, è stata istruita, su domanda dell'ente proprietario, la relativa istanza di risarcimento, tramite — ciascuno per la propria competenza — la prefettura, il genio civile e l'ufficio tecnico erariale de L'Aquila.

La questione è in via di risoluzione con la definitiva liquidazione della spesa complessiva di 35 milioni e mezzo, per danni ai fabbricati, e 9 milioni e mezzo, per danni ai mobili esistenti.

Pertanto, non appena saranno compiute le ultime formalità di rito, potranno essere avviati i lavori di restauro.

Il Ministro: VIGORELLI.

ROBERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sono a conoscenza che nell'ambito dell'I.N.A., ente di Stato, in dispregio delle leggi vigenti sulla contrattazione collettiva, si sta tentando di imporre a circa 160 lavoratori un contratto individuale derogato *in peius* dal contratto collettivo vigente, avente valore di legge ed efficacia *erga omnes*.

Pertanto l'interrogante chiede che i dicitari preposti al controllo dell'I.N.A., intervengano con urgenza per far recedere l'amministrazione dell'I.N.A. dall'atteggiamento assunto. (811).

RISPOSTA. — Nel caso trattasi di personale straordinario assunto negli anni 1947 e se-

guenti dall'I.N.A., per particolari esigenze del Centro meccanografico. Il trattamento di detto personale è stato regolato con gli accordi sindacali del 3 luglio 1947, del 16 settembre 1947 e del 30 dicembre 1948.

La direzione dell'I.N.A., a mezzo della propria associazione di categoria, aderendo alla richiesta del sindacato dei lavoratori, ha iniziato trattative per la stipula di un nuovo accordo per regolare il trattamento giuridico ed economico del personale in questione. Quanto precede nonostante che l'autorità giudiziaria, recentemente adita da un gruppo di detti dipendenti, si fosse pronunciata per la non applicabilità del contratto collettivo di lavoro 4 giugno 1941 che disciplina il trattamento giuridico ed economico riservato al personale « di ruolo ».

Le trattative, anzicennate, si sono concluse, in data 31 luglio 1958, con la stipulazione di un accordo in base al quale l'I.N.A. ha proceduto all'inquadramento del personale interessato con l'attribuzione delle stesse tabelle di stipendio previste per il personale di ruolo.

È stato pertanto realizzato l'inquadramento del personale non di ruolo in base a condizioni notevolmente più vantaggiose dei precedenti accordi del 1947 e del 1948.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

ROMEO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengano necessario provvedere alla istituzione di una scuola di avviamento professionale di tipo agrario nella contrada Ciccariello (Borgo Perrone) del comune di Castellaneta (Taranto), ove risiedono numerose famiglie contadine ed in particolare di assegnatari dell'ente riforma di Puglia e Lucania.

L'istituzione di una scuola di tipo agrario nella suddetta zona è una esigenza fortemente sentita, in quanto i figli degli assegnatari, una volta conseguita l'istruzione elementare, sono costretti a dedicarsi al lavoro dei campi oppure a proseguire studi di orientamento diverso, ciò che contrasta con gli scopi e gli obblighi di incremento e sviluppo della istruzione professionale che hanno gli enti riforma. (1159).

RISPOSTA. — Per l'anno scolastico 1958-59, non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna richiesta ufficiale di istituzione in Ciccariello (comune di Castellaneta) di una scuola di avviamento a tipo agrario.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

Detta richiesta potrà essere presa in esame per l'anno 1959-60, sempreché il comune interessato avanzi, nei termini e per il tramite del competente provveditore, regolare istanza corredata dalla documentazione prevista dalla circolare del 5 marzo 1958, n. 12.

Il Sottosegretario di Stato: SCAGLIA.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene d'impartire sollecite disposizioni perché l'indennità per la funzione docente (comunemente detta extra-tabellare) sia pagata anche agli insegnanti delle scuole carcerarie e dei corsi popolari. (583).

RISPOSTA. — Gli insegnanti delle scuole carcerarie e dei corsi popolari non hanno titolo al compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, previsto per il personale di ruolo e non di ruolo dall'articolo 16 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dalla tabella F. allegata alla legge stessa, stante la loro particolare posizione giuridica diversa da quella del personale insegnante al quale la citata legge si riferisce. Infatti il personale insegnante delle scuole popolari e di quelle carcerarie, pur avendo un rapporto d'impiego con lo Stato, valutato ad ogni effetto come servizio di incarico o di supplenza, dà una prestazione ridotta, e a volte saltuaria, per cui non si possono attribuire a quel personale gli emolumenti (come l'indennità in questione e la 13^a mensilità) che presuppongono l'ordinaria prestazione di servizio.

Il Ministro: MORO.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non sono a conoscenza del problema, ogni giorno più grave, che impone inderogabilmente la sistemazione idraulico-connessa e idraulico-forestale dei torrenti Rio Bottone e Callora, la cui vallata, interessante numerosi comuni dell'alta vallata del Biferno, è costantemente minacciata dalle acque dei torrenti stessi, che hanno ormai invaso le più feraci zone agricole di Cantalupo del Sannio, Macchiagodena, Sant'Angelo in Grotte, San Massimo, Boiano, centri tutti tra i più importanti nel Molise, le cui popolazioni vivamente attendono le provvidenze necessarie a ricondurre nei rispettivi alvei naturali i torrenti suddetti, a salvezza dell'unica loro fonte di lavoro e di vita, che è appunto l'agricoltura. (815).

RISPOSTA. — Per evitare i danni provocati dal dissesto idraulico dei corsi d'acqua che dal Matese scendono nella piana di Cantalupo e di Boiano, il Ministero dei lavori pubblici è a più riprese intervenuto con la esecuzione di opere di sistemazione idraulica dei torrenti San Vito, Ciullo, Vallone, Sicicco, Rio Secco, Rio Paradiso e dell'alto Callora.

Attualmente, sono in corso opere lungo l'asta del Callora e nel torrente Ravone interessanti i comuni di Boiano, San Massimo e Roccamandolfi. L'importo dei lavori eseguiti ammonta a 110 milioni di lire e quello delle opere in corso a 13 milioni di lire. Sono, inoltre, in corso di progettazione esecutiva ulteriori opere nell'asta del torrente Rio, in agro di Cantalupo, per un importo di 110 milioni di lire.

Aggiungesi che la Cassa per il Mezzogiorno ha preso in esame il problema della particolare sistemazione del bacino del Biferno e ha fissato gli orientamenti per una serie di interventi in sede di attuazione del piano integrativo predisposto ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634.

In base alle proposte formulate dall'ufficio del genio civile di Campobasso e dal dipendente corpo forestale dello Stato, la Cassa medesima ha già provveduto ad incaricare i predetti organi a redigere le progettazioni esecutive per un primo lotto di opere nell'asta del torrente Rio ed in alcuni suoi affluenti.

Tali progetti, interessanti il territorio del comune di Cantalupo del Sannio, verranno finanziati dalla Cassa per il complessivo ammontare di 120 milioni di lire, in attuazione del programma annuale 1958-59. Di detta somma 80 milioni sono stati destinati alle opere di natura idraulico-connessa, di competenza del genio civile, e 40 milioni riservati ad interventi da realizzare da parte del dipendente corpo forestale dello Stato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga equo e doveroso impartire opportune disposizioni, affinché da parte del collegio medico legale, siano sollecitamente emessi i pareri in merito alle pratiche relative a ricorsi pendenti presso le sezioni speciali pensioni di guerra della Corte dei conti, prodotti dagli interessati avverso decreti del ministro del tesoro, per negate pensioni di guerra.

Sarà noto al Presidente del Consiglio dei ministri che, nella quasi totalità dei casi,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

tale collegio esprime tali pareri solo dopo che è trascorso qualche anno. (750).

RISPOSTA. — Al collegio medico legale, istituito con legge 11 marzo 1926, n. 416, sono affidati numerosi compiti, tra i quali prevalgono i seguenti:

— pareri e visite dirette a richiesta degli organi giurisdizionali ed amministrativi della Corte dei conti;

— pareri e visite dirette ordinate per qualsiasi motivo dal Ministero della difesa e dagli altri dicasteri.

Trattasi, quindi, del più alto consesso medico-legale dello Stato la cui complessa attività comporta lunghe e laboriose indagini. L'intervento del congresso in parola, infatti, è richiesto in genere nei casi che presentano una maggiore difficoltà e delicatezza e cioè quando, nonostante gli accertamenti esperiti ed i giudizi pronunciati, a termini di legge, dai più svariati organi sanitari ed amministrativi, permane o sorge dubbio sul giudicato o per nuovi elementi di fatto o per contrastanti criteri di ordine tecnico.

In proposito è da tener presente che solo dopo la raccolta di ogni elemento utile, dopo approfonditi esami — generici e specializzati — e talvolta dopo l'intervento di consulenti civili di chiara fama, si rende possibile la seduta collegiale o, se necessaria, plenaria, per quelle conclusioni da comunicare all'organo giurisdizionale o amministrativo cui spetta la decisione finale per la salvaguardia dei diritti dei singoli e dell'amministrazione.

Si aggiunge che i compiti devoluti per legge al consesso in parola sono diventati negli ultimi tempi sempre più gravosi a causa del progressivo aumento del numero delle richieste di parere che prevengono da parte delle varie amministrazioni dello Stato e della Procura generale presso la Corte dei conti (numerossime sono le pratiche di pensione di guerra definite negativamente dalla commissione medica superiore delle pensioni di guerra e che, in seguito a ricorso prodotto dagli interessati, devono essere esaminate dal collegio per il definitivo parere tecnico).

In relazione a tale situazione il Ministero della difesa non ha mancato di porre in atto i provvedimenti necessari per consentire al collegio di fronteggiare adeguatamente il maggior lavoro. Ed infatti, per quanto concerne il personale civile — il cui numero è insufficiente in rapporto alla quantità e alla delicatezza del lavoro — si è provveduto, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, ad aumentare il numero dei sanitari con-

venzionati. Per il personale militare sono state, invece, ripianate le deficienze prima esistenti rispetto all'organico fissato con la legge 25 aprile 1940, n. 1394.

Il Ministero della difesa ha assicurato che non mancherà di adottare tutti i provvedimenti possibili allo scopo di rendere più spedita la trattazione delle pratiche da parte del collegio in parola.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SCALIA E ARMATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la natura del rapporto attualmente esistente tra l'intendenza di finanza di Napoli e la società a responsabilità limitata « organizzazione cibernetica italiana » (O.C.I.), che fornisce, giornalmente, alla precitata intendenza circa trenta unità lavorative per lavori di pertinenza della stessa.

Gli interroganti chiedono, in particolare di conoscere:

a) se nei riguardi di tali unità lavorative vengono usati il trattamento economico e quello previdenziale previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

b) se non intenda adottare opportuni provvedimenti a carico dei responsabili ove risulti provata la mancata osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma a). (760).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti risulta che l'O.C.I., organizzazione cibernetica italiana, è sorta allo scopo di fornire ad enti ed aziende varie, la prestazione temporanea di personale qualificato ed esperto nell'impiego di macchine per ufficio, contabili e statistiche.

Dell'opera della predetta società si sono avvalsi, in un primo tempo, il municipio, l'azienda tramvie municipali, ed ora l'intendenza di finanza ne assorbe quasi completamente l'attività.

Attualmente, il numero complessivo delle unità distaccate presso l'intendenza è di 22 impiegati.

Il personale viene assunto con contratto a termine e la società, all'atto della stipula del rapporto di lavoro, si impegna a rispettare la disciplina dettata dal regio decreto 13 gennaio 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

La società, che è iscritta alla associazione generale commercianti e rappresentanti di Napoli, si attiene, per quanto riguarda le retribuzioni, alle norme contenute nell'accordo nazionale 5 dicembre 1955.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

È risultato inoltre che i contributi assicurativi e previdenziali vengono regolarmente versati.

Il Ministro: VIGORELLI.

SCHIANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quante denunce siano state presentate dalle autorità di pubblica sicurezza alle competenti procure della Repubblica, per le molteplici violazioni della legge contro l'apologia del fascismo in occasione delle manifestazioni che si sono verificate nel corso della messa celebrata il 30 agosto 1958 nel cimitero di Predappio (San Casiano). (1202).

RISPOSTA. — In occasione della Santa Messa in suffragio di Mussolini, svoltasi il 30 agosto 1958, nella cappella interna del cimitero di Predappio, non fu commesso alcun atto penalmente rilevante.

Il giorno successivo, invece, 15 partecipanti al convegno promosso da « Il Secolo d'Italia », furono denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di apologia del fascismo.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando e come — anche di intesa con il Ministro dei lavori pubblici per quanto attiene alle opere di competenza dell'A.N.A.S. — l'amministrazione da lui presieduta intenda provvedere alla sistemazione definitiva del piazzale ferroviario di Acquafredda (Brescia) e ad altre opere urgenti, ma non compiute connesse a detto scalo ferroviario.

In particolare appare urgente:

1°) riprendere e completare i lavori di sistemazione del piazzale ferroviario, interrotti dal fallimento della ditta assuntrice, sistemando tra l'altro una conveniente strada di accesso alla stazione, essendo del tutto insufficienti gli attuali collegamenti tra la stazione e l'abitato;

2°) sgomberare dall'attuale utilizzazione, che ne fa l'amministrazione ferroviaria come luogo di scarico di un collettore, il terrapieno già destinato a piazzale di parcheggio e di collegamento tra lo scalo ferroviario e la strada statale n. 18, e costruire a cura dell'A.N.A.S. il parcheggio e la scalinata progettata;

3°) sgomberare convenientemente le spiagge di Iuppa e della Arginara dei materiali di risulta accumulativi al momento dello allargamento della galleria ferroviaria Acquafredda-Sapri, cosicché siano evitati i

danni alla spiaggia prodotti dall'accumulo dei materiali. (1019).

RISPOSTA. — Le opere di sistemazione definitiva del piazzale della stazione di Acquafredda, sono state regolarmente completate mediante appalti successivi al fallimento dell'impresa che in un primo tempo aveva assunto i lavori.

In particolare:

1°) Il collegamento tra la stazione e l'abitato, già prima realizzato lungo un tratto della strada statale n. 18, è stato ulteriormente migliorato con la costruzione di una passerella pedonale in cemento armato, sovrappassante i binari, che abbrevia notevolmente il percorso e ciò secondo accordi intervenuti sopralluogo fra funzionari delle ferrovie dello Stato e della soprintendenza ai monumenti delle Puglie e della Lucania, presente il professor Faraco di Acquafredda.

2°) Mediante appalto in corso, il collettore di raccolta delle acque di scarico della stazione di Acquafredda, verrà prolungato fino a mare.

La eventuale realizzazione di un parcheggio e di una scalinata, rientrano nella competenza dell'A.N.A.S. la quale esaminerà la possibilità di apportare tale miglioramento al tratto di strada interessato, mentre alla scalinata dovrebbe provvedere il comune.

3°) I materiali provenienti dagli scavi per la costruzione della nuova galleria Acquafredda-Sapri sono stati scaricati lungo il litorale a cura e spese dell'impresa assuntrice dei lavori, previo regolare nulla osta dell'autorità competente (capitaneria di porto di Salerno). L'eventuale rimozione di tali materiali non è quindi di spettanza delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro: ANGELINI.

SPALLONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno un immediato intervento del suo Ministero nella vertenza insorta a Pescara tra i lavoratori dei bar, caffè ed esercizi similari e i datori di lavoro, e che ha come base la flagrante violazione dell'accordo del 1951 riferentesi al congegno della scala mobile nel settore dei pubblici esercizi.

L'interrogante sottolinea l'urgenza dell'intervento richiesto in relazione al fatto che l'agitazione in corso reca grave nocimento ai lavoratori interessati ed alla intera città, che trova in queste settimane nel turismo una delle sue principali risorse. (1013).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

RISPOSTA. — Questo Ministero ha convocato le parti interessate alla controversia per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro dei dipendenti da pubblici esercizi ed è stato raggiunto in data 14 settembre 1958 l'accordo sui principali punti che avevano dato luogo alla agitazione della categoria.

In particolare l'accordo in questione prevede:

1°) per il lavoro prestato in eccedenza dopo l'orario di chiusura la corresponsione di una maggiorazione del 25 per cento sulla paga base, maggiorata della quota oraria della indennità di contingenza;

2°) per il personale tavoleggiante è stata stabilita una percentuale del 19 per cento per i locali di I e II categoria e del 18 per cento per i locali di III e IV categoria;

3°) per i lavoratori adibiti a servizi extra per rinfreschi e ricevimenti, sarà corrisposta una retribuzione di lire 3.500 se qualificati, e di lire 3.000 se operai comuni;

4°) per le commissioni di qualifica verrà provveduto secondo le norme del contratto collettivo nazionale di categoria;

5°) per il personale addetto agli esercizi di stagione, le retribuzioni dovranno essere maggiorate rispetto a quello del personale assunto a tempo indeterminato del 25 per cento per ingaggio fino a un mese, del 20 per cento per ingaggio fino a due mesi, del 10 per cento per ingaggio a fine stagione;

6°) le parti hanno stabilito di non apportare alcuna variazione agli stipendi e salari attualmente corrisposti.

L'accordo avrà la durata di un anno.

Il Ministro: VIGORELLI.

TREBBI e BORELLINI GINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga arbitraria ed illegale l'ordinanza emessa dal prefetto di Modena in data 11 agosto 1958, n. 51122 di pubblica sicurezza con la quale, richiamandosi ad episodi mai accaduti, ha disposto la chiusura per due giorni dell'esercizio pubblico gestito nel comune di Savignano sul Panaro (Modena), dal signor Bonvicini Vasco.

Gli interroganti richiamano particolarmente l'attenzione del ministro sul comportamento del locale maresciallo dei carabinieri Fiorello Scarni, il quale, dimentico dei suoi precisi doveri, si abbandona ad atti ricattatori nei confronti di quei titolari di pubblici esercizi dove si discute e si esprimono opinioni politiche non condivise dal sottufficiale.

È accaduto tra l'altro che lo zelante maresciallo ha recentemente inflitto una contravvenzione al suddetto Bonvicini per il fatto che il di lui figlio, in un momento di eccessivo lavoro, per aiutare il padre ha venduto un gelato.

Pertanto gli interroganti chiedono quali provvedimenti il ministro intenda prendere affinché nel comune di Savignano siano ristabiliti i diritti dei cittadini conforme lo spirito e la lettera della Costituzione. (1213).

RISPOSTA. — Il prefetto di Modena, con ordinanza in data 11 agosto 1958, dispose la chiusura per due giorni dell'esercizio pubblico gestito in Savignano sul Panaro dal signor Bonvicini Vasco perché nel locale, in occasione del recapito di cartoline di richiamo alle armi, veniva svolta con la piena tolleranza del gestore, propaganda disfattista e si propalavano notizie false e tendenziose, miranti a far ritenere prossima l'entrata in guerra dell'Italia.

Il provvedimento del prefetto fu adottato ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Bonvicini, inoltre, è stato denunciato all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 262 del testo unico delle leggi sanitarie, per avere impiegato nella vendita dei generi dell'esercizio personale non munito della prescritta tessera sanitaria, ed ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, per avere adibito alla somministrazione di bevande alcoliche un minore di anni 18.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

TROISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente intervenire per la sospensione dei licenziamenti nello stabilimento della S.T.A.N.I.C. di Bari, ove dal 10 luglio 1958 i lavoratori, anche specializzati ed in numero rilevante, vengono costretti a dimettersi e per lo più sostituiti con imprese appaltatrici le quali assumono a loro volta lavoratori a carattere temporaneo e con trattamento economico del tutto diverso, incrementando il declassamento della manodopera specializzata e della sottoccupazione. Tale sistema, già adottato nel recente passato, viene ripreso adesso su scala sempre maggiore, creando un clima di timore nel mondo del lavoro, anche per la mancanza, in quel capoluogo, di altri stabilimenti industriali ove trovare occupazione e accrescendo la sfiducia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1958

dei lavoratori verso le istituzioni democratiche. (369).

RISPOSTA. — Il fenomeno della riduzione del personale da parte della S.T.A.N.I.C. è dovuto al fatto che la società è stata costretta a potenziare ed a modernizzare gli impianti sia per migliorare la qualità del prodotto, specialmente in relazione alle richieste dall'estero, e sia per ottenere una riduzione del costo di produzione onde fare fronte alla concorrenza di altre imprese.

La trasformazione degli impianti, progettati con i nuovi criteri dell'automazione, ha causato la impossibilità di utilizzare sia alcuni operai generici e qualificati sia alcuni operai specializzati, sprovvisti dei nuovi requisiti di preparazione richiesti dall'ammmodernamento.

La società ha, pertanto, dovuto procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, i quali sono stati gradualmente nel tempo ed hanno tenuto conto, soprattutto, dello stato di bisogno di ciascuno.

Dal 10 gennaio al 25 luglio 1958 (data degli accertamenti) la predetta società, mentre ha effettuato 7 nuove assunzioni di personale tecnico, ha proceduto a 43 rescissioni consensuali del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle effettuate dopo il 10 luglio 1958, ammontanti a 24 unità.

Per le dimissioni e rescissioni consensuali del rapporto di lavoro la società ha corrisposto, oltre alle normali indennità contrattuali, a titolo di liberalità, una somma pari a 8 mensilità agli impiegati e una somma pari a 13 o 17 mensilità agli operai a seconda delle qualifiche più elevate o più basse. La somma erogata a titolo di liberalità non è stata, comunque, inferiore a lire 650 mila.

Per quanto concerne le imprese che operano nell'ambito della S.T.A.N.I.C. preciso che alcune eseguono lavori a carattere stabile e continuativo, altre invece eseguono lavori a carattere temporaneo.

Le prime in numero di quattro, hanno assunto in appalto la gestione della mensa, spaccio e bar; i servizi di pulizia, la manutenzione giardinaggio del villaggio dirigenti, dopolavoro ed aiuole, la custodia e pulizia del C.R.A.L. Queste imprese occupano giornalmente circa 34 lavoratori, per la quasi totalità ex dipendenti della S.T.A.N.I.C. che non avevano qualifiche di specializzati. Gli viene assicurato un trattamento economico giornaliero di lire 1200, oltre agli assegni familiari per il capo-famiglia.

Il secondo gruppo di imprese, attualmente

in numero di 14, eseguono lavori di trasformazione e costruzione di nuovi impianti, occupano circa 120 dipendenti dei quali alcuni già alle dipendenze della S.T.A.N.I.C. A questi è stata mantenuta la propria qualifica di operai specializzati come meccanici, elettricisti, eccetera; mentre a quegli operai che alle dipendenze della S.T.A.N.I.C. avevano qualifiche di specializzati in relazione alla particolare natura dell'attività svolta dallo stabilimento petrolifero, quando sono stati assunti dalle imprese in discussione, sono state attribuite qualifiche di specializzati.

Queste ultime aziende retribuiscono il personale, comunque assunto, in base alle tariffe contrattuali previste per i diversi settori dei metalmeccanici, edilizia e cementieri.

Mi premuro, ad ogni modo, di assicurare l'interrogante che, a seguito dell'intervento della prefettura e dell'ufficio regionale del lavoro di Bari, la direzione dello stabilimento ha sospeso l'adozione di provvedimenti per ulteriori licenziamenti o rescissioni consensuali di rapporto di lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

VESTRI E MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritiene equo applicare le indennità di mora previste dall'articolo 45, comma 5°, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, per i ritardati pagamenti delle rate dell'imposta di fabbricazione filati, anche nel caso che i produttori di filati presentino in garanzia all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione delle bollette di esportazione da cui risultino un credito verso l'erario per i rimborsi dell'imposta medesima previsti dalle leggi vigenti in caso di esportazione di tessuti.

Infatti, stante l'eccessiva lentezza della procedura di rimborso, l'applicazione dell'indennità di mora summenzionata, sia pur nel caso della presentazione di bollette che verranno liquidate posteriormente alla data di maturazione della rata di imposta, equivale a colpire una momentanea indisponibilità di denaro, particolarmente facile a verificarsi nelle piccole imprese e di cui l'erario è direttamente responsabile per il ritardato rimborso. (688).

RISPOSTA. — In base alle disposizioni di legge vigenti, non è in facoltà del Ministro delle finanze di rinunciare all'applicazione dell'indennità di mora prevista dall'articolo 45 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1957, n. 1, per i ritardati versamenti delle rate dell'imposta di fabbricazione.

D'altra parte, il decreto legge 18 marzo 1952, n. 117, (*Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1952, n. 67) prevede una specie di compensazione fra il debito della rata dovuta per imposta di fabbricazione sui filati, e i crediti acquisiti dal contribuente, in dipendenza dell'avvenuta esportazione di prodotti tessili ammessi alla restituzione dei diritti.

Infatti tale decreto legge stabilisce:

all'articolo 2: che la restituzione dell'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, potrà essere operata oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche apportando una corrispondente diminuzione sulle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante di filati;

all'articolo 3: che le somme d'imposta da restituire, per esportazione di prodotti effettuate dagli stessi fabbricanti di filati (o anche da ditte non fabbricanti, nei casi in cui gli esportatori girino le bollette a favore di un fabbricante di filati) saranno, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portate a discarico delle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante.

Il Ministro: PRETI.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali misure siano state prese o intenda prendere in merito all'accordo tra la Presidenza del Consiglio e il commissario generale del Governo di Trieste relativo al mantenimento del prezzo politico del pane nel territorio di Trieste. E ciò particolarmente in relazione alle notizie che circolano in vari ambienti in merito alle possibilità di un mancato rinnovo dell'accordo in questione.

L'interrogante fa presente la necessità del mantenimento dell'attuale prezzo del pane, data la critica situazione economica in cui continua a trovarsi il territorio di Trieste che ha il record della più alta disoccupazione cronica, ha fallimenti e protesti cambiari in aumento, mentre i traffici segnano una flessione preoccupante e la sua grande industria cantieristica è seriamente minacciata da piani di smobilitazione.

Sussistono quindi tutti i motivi che hanno finora consigliato di mantenere il su citato accordo e quindi il prezzo del pane inalterato.

Oltre che l'aumento del prezzo del pane e quindi un contributo al rincaro della vita, il mancato rinnovo dell'accordo avrebbe gravi conseguenze per l'attività dei tre molini del

territorio che, non dovendo più provvedere alla macinazione del grano assegnato per il consumo locale — poiché a Trieste la farina arriverebbe direttamente dalle località produttrici del Friuli e del Veneto — non avrebbero praticamente ragioni di esistere. Questo fatto, inoltre, si ripercuoterebbe anche sulla attività del porto, venendo a mancare quella notevole mole di lavoro necessaria per tutte le operazioni di scaricamento, di immagazzinamento e trasporto di circa 35 mila quintali di grano (1400 vagoni) al mese.

Per le ragioni su esposte l'interrogante chiede di conoscere quali passi siano stati fatti o si intende fare per scongiurare qualsiasi mutamento della situazione in atto e qualsiasi aumento del prezzo del pane, prima che l'economia triestina sia seriamente avviata alla rinascita attraverso provvedimenti organici da parte del Governo. (405).

RISPOSTA. — Il Governo ha ravvisato l'opportunità che, sino al 15 aprile 1959, sia conservata al territorio di Trieste l'assegnazione a prezzo speciale della quantità di grano occorrente al fabbisogno della popolazione ivi residente, per un massimo di 213 mila quintali.

Sono in corso i relativi provvedimenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia riportata dal settimanale *L'Espresso* secondo la quale il Ministero della pubblica istruzione sarebbe stato invitato da monsignor Agostino Greco, della commissione catechistica diocesana del Vicariato di Roma, a sostenere parte delle spese affrontate per condurre in pellegrinaggio a Lourdes settecento maestri elementari italiani.

In caso affermativo, la interrogante chiede quale risposta abbia dato o intenda dare, in merito, il ministro. (783).

RISPOSTA. — Agli atti dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione non risulta alcuna istanza, né di monsignor Agostino Greco né di qualsivoglia altra persona o ente, intesa ad ottenere un contributo ministeriale per le spese sostenute per condurre in pellegrinaggio a Lourdes settecento maestri elementari italiani.

Il Ministro: MORO.